

# Apporti della concezione post-neopositivista del significato alla riflessione teorica sull'interpretazione dei diritti costituzionali: una mappa concettuale

Contributions of the Post-neopositivist Conception of Meaning to Theoretical Reflection on the Interpretation of Constitutional Rights: A Conceptual Map

**MICHELE ZEZZA**

Docente di Filosofia del Diritto presso la Facultad de Derecho y Humanidades dell'Universidad Central de Chile (Coquimbo).

E-mail: [michele.zezza@ucentral.cl](mailto:michele.zezza@ucentral.cl)

## ABSTRACT

In questo articolo mi propongo di individuare, all'interno del vasto panorama delle concezioni del significato di carattere post-neopositivista, alcune indicazioni che possano contribuire a far luce su un fenomeno notevole dell'interpretazione costituzionale, ossia l'influsso esercitato, nel processo di determinazione del contenuto delle disposizioni costituzionali attributive di diritti fondamentali, dal complesso di credenze, aspettative, scopi, ecc., sedimentati all'interno di una pratica linguistica a carattere sociale. Attraverso questa operazione s'intende evidenziare come l'identificazione di uno sfondo teorico-dottrinale relativo al complesso delle concezioni etico-politiche incorporate dalle costituzioni sia fortemente influenzato da vari elementi di carattere intra- ed extra-testuale. Collocando inoltre i processi interpretativi in un più ampio quadro di tipo ermeneutico-semiotico che consideri i casi giuridici come funzioni segniche, dovrebbe risultare relativamente agevole comprendere che le complicazioni teoriche presenti nell'ambito giuridico non siano in fin dei conti dissimili da quelle che si riscontrano in qualsiasi altra attività interpretativa che implichi il ricorso a un linguaggio storico-naturale.

In this article I intend to identify, within the vast panorama of post-neopositivist conceptions of meaning, some indications that may help to shed light on a remarkable phenomenon of constitutional interpretation, namely the influence exerted, in the determination process of the constitutional provisions which attribute fundamental rights, from the set of beliefs, expectations, purposes, etc., sedimented within a socially oriented linguistic practice. Through this operation, I aim to highlight how the identification of the theoretical-doctrinal background relating to the complex of ethical-political conceptions incorporated by the constitutions is strongly influenced by various elements of an intra- and extra-textual nature. Furthermore, by placing the interpretative processes in a broader hermeneutic-semiotic framework that considers legal cases as sign functions, the text seeks to demonstrate in a relatively easy-to-understand manner that the theoretical complications present in the legal field are ultimately not dissimilar to those found in any other interpretative activity that involves the use of a natural-historical language.

## KEYWORDS

interpretazione costituzionale, costituzionalismo dei diritti, olismo semantico, dipendenza contestuale del senso, concezione post-neopositivista del significato

constitutional interpretation, constitutionalism of rights, semantic holism, contextual dependence of meaning, post-neopositivist conception of meaning

# Apporti della concezione post-neopositivista del significato alla riflessione teorica sull'interpretazione dei diritti costituzionali: una mappa concettuale

MICHELE ZEZZA

*Introduzione – 1. Alcuni aspetti notevoli del linguaggio dei diritti all'interno del costituzionalismo contemporaneo – 1.1. Indeterminatezza normativa e nozioni eticamente connotate – 1.2. Problemi interpretativi e tecniche argomentative peculiari del costituzionalismo dei diritti – 2. Il prestito semiotico nella redazione delle disposizioni costituzionali – 3. Semiosi illimitata e ragionamento particolarista: abitudini semiotiche e criteri di stabilizzazione del significato – 3.1. La struttura triadica dell'interpretazione nella ricostruzione di C.S. Peirce – 3.2. Pre-comprensione e defettibilità nell'interpretazione costituzionale – 4. Semantica a enciclopedia – 5. Il superamento del dualismo "analitico-sintetico" e della distinzione tra schema concettuale e contenuto empirico – 6. Interpretazione radicale e principio di carità – 7. Applicazioni nel campo della teoria dell'interpretazione costituzionale – 8. Osservazioni conclusive.*

## *Introduzione*

Il discorso che segue si colloca all'interno di uno sfondo concettuale e assiologico determinato: in un contesto gius-politico e storico-temporale caratterizzato da una marcata costituzionalizzazione della cultura giuridica. Mantenendo ferma la consapevolezza di trovarsi di fronte alla razionalizzazione di un quadro che si presenta nella prassi come più articolato e complesso, si ritiene che la congiunzione di alcune caratteristiche tipiche della peculiare modalità di redazione delle costituzioni contemporanee – vaghezza, indeterminatezza normativa, molteplicità e conflittualità tra diritti fondamentali, ecc. – possa comunque costituire il terreno per lavorare su una *rappresentazione idealtipica*<sup>1</sup> dello Stato costituzionale, in quanto modello concettuale unitario caratterizzato dalla presenza di alcuni elementi strutturali.

Date queste premesse, l'obiettivo principale dell'analisi è quello di individuare, all'interno delle "teorie del significato"<sup>2</sup> di taglio post-neopositivista<sup>3</sup>, alcune indicazioni che possano contribuire a far luce su un fenomeno notevole dell'interpretazione costituzionale, ossia l'influsso esercitato, specie nel confronto con la parte sostanziale del testo costituzionale (e ancora più in particolare, della base valoriale soggiacente alla formulazione delle disposizioni costituzionali che riconoscono diritti fondamentali), dal complesso di credenze, scopi, aspettative, valutazioni di ragionevolezza e atteggiamenti proposizionali sedimentati all'interno di una pratica linguistica a carattere sociale.

A questo scopo generale si collegano poi alcuni obiettivi specifici, consistenti nel verificare in che misura questi strumenti possano essere applicati all'ambito dell'interpretazione costituzionale e quali contributi possano effettivamente apportare. Più precisamente, dal vasto panorama della filosofia del linguaggio di orientamento post-neopositivista verranno presi in considerazione i seguenti suggerimenti metodologici: (a) *abbandono del dualismo "analitico-sintetico"* e (b) *della distinzione tra schema concettuale e contenuto empirico*, (c) *semiosi illimitata*, (d) *semantica enciclopedica*, (e) *teoria dell'interpretazione radicale*, (f) *principio di carità interpretativa*.

<sup>1</sup> Il riferimento è naturalmente WEBER 2001, spec. 187.

<sup>2</sup> Nell'intendere la nozione di "teoria del significato" come sinonimica di "teoria dell'interpretazione" o di "manuale di traduzione" si segue l'impostazione di DAVIDSON 1967.

<sup>3</sup> Con riferimento a possibili applicazioni nella teoria del diritto e dell'interpretazione giuridica, cfr. almeno VILLA 1999.

L'aspetto principale che giustifica una ricerca di questo tipo consiste nel fatto che, sebbene siano stati prodotti, negli ultimi decenni, alcuni contributi rilevanti all'interno della semiotica giuridica, della filosofia del diritto e dell'ermeneutica giuridica che vanno in questa direzione, occorre tuttavia riconoscere che, soprattutto nel caso delle tesi c) e d), manca tuttora uno studio sistematico che si proponga di applicarne alcune intuizioni all'ambito della teoria dell'interpretazione costituzionale. Il presente articolo si presenta dunque come un primo tassello all'interno di una ricerca più ampia: in questo caso mi propongo di costruire una sorta di mappa concettuale, intendendo con questa nozione un sistema fondamentalmente aperto e suscettibile di continue modifiche in funzione delle esigenze del caso.

Non intendo argomentare a favore dell'esistenza di una relazione di identità integrale tra le tesi considerate, di carattere essenzialmente filosofico-linguistico, e la teoria dell'interpretazione costituzionale. Mi prefiggo piuttosto di verificare – questa in definitiva l'ipotesi euristica che sostiene la presente analisi – l'opportunità di utilizzare alcune acquisizioni essenziali della teoria del significato di orientamento post-neopositivista al fine di analizzare il processo di determinazione del contenuto delle disposizioni costituzionali attributive di diritti fondamentali. La domanda principale a cui cerco di rispondere è pertanto la seguente: è possibile, e nel caso attraverso quali passaggi e con quali benefici, elaborare una teoria dell'interpretazione dei diritti ispirata ai principi di una semantica di carattere post-neopositivista?

Sul piano metodologico utilizzo un approccio all'interpretazione e al ragionamento giuridico basato su una concezione espressiva, anti-rappresentazionista, del significato. Difendo inoltre una *visione particolarista e coerentista del ragionamento pratico*, in base alla quale la giustificazione di una o più credenze può (possono) essere valutata(e) soltanto all'interno di un sistema complessivo di credenze e convinzioni razionali. Parallelamente, propongo una *concezione olistica del testo costituzionale*, inteso come un'unità di senso dotata di un suo peculiare codice linguistico<sup>4</sup>. Utilizzo infine una nozione multi-dimensionale di *background context*, attribuendo una rilevanza particolare alle premesse di natura sociale, politica, economica, storica, culturale, ecc.

Il lavoro si struttura attraverso i seguenti passaggi. In una prima fase delinea lo sfondo storico dell'analisi, ricostruendo alcune caratteristiche notevoli dell'interpretazione costituzionale all'interno del costituzionalismo post-bellico. Successivamente, metto in luce alcuni aspetti rilevanti della peculiare pratica di significazione utilizzata in ambito giuridico. Passo poi a ricostruire le categorie costitutive della relazione segnica delineate da C.S. Peirce, individuando analogie e differenze tra la teoria della “semiosi illimitata” e il ragionamento particolarista in campo etico-giuridico. Basandomi su alcune tesi sviluppate da U. Eco, cerco di illustrare le ragioni a sostegno dell'opportunità di adottare un “modello semantico a istruzioni in formato di enciclopedia”, come paradigma per l'interpretazione costituzionale. Riprendo alcuni passaggi delle argomentazioni elaborate da W.V.O. Quine e D. Davidson a favore dell'olismo semantico e della tesi della dipendenza contestuale del senso. Rifletto infine sulla possibilità di applicare lo strumentario analitico elaborato all'ambito dell'interpretazione dei diritti costituzionali.

### 1. *Alcuni aspetti notevoli del linguaggio dei diritti all'interno del costituzionalismo contemporaneo*

Come dovrebbe risultare evidente anche di fronte a uno sguardo superficiale, il linguaggio giuridico presenta un carattere variegato, multidimensionale: contiene termini tecnici specifici della disciplina, termini provenienti dal linguaggio comune e termini mutuati da altri saperi non giuridici

<sup>4</sup> L'approccio adottato si avvicina alla prospettiva intratestualista elaborata da Akhil Reed Amar (AMAR 1999), inteso come modello di costruzione interpretativa volto a evidenziare l'architettura generale unitaria e coerente della costituzione (statunitense). Contrariamente all'autore, tuttavia, mi sembra opportuno insistere sulla storicità della stessa costituzione.

come i linguaggi scientifici e tecnologici. Risultano compresenti, al suo interno, aspetti naturali e formali, pratiche sociali spontanee e un'amministrazione autoritativa dell'interazione sociale<sup>5</sup>.

Non fa eccezione, da questo punto di vista, il linguaggio costituzionale, che si presenta come costitutivamente opaco e *open textured*, dotato di un'accentuata apertura semantica e variamente intessuto di termini valutativi. Si può qui citare per esteso un passo di Aharon Barak (BARAK 2005, 372-373) particolarmente chiaro al riguardo:

«[c]onstitutional language is no different than any other kind of language. It is the natural language used by a given society, at a given point in time. Constitutions, however, contain more “opaque” expressions than other legal texts. They include many terms that could be interpreted in a number of ways, and many constitutional provisions are “open-textured” and opaque. Of course, all language can be open-textured and opaque for some sets of facts, but constitutional language is open-textured and opaque for many, if not most, sets of facts. Three primary reasons explain this state of affairs: *First*, a constitutional text expresses national agreement. In order to reach agreement, nations generally must confine themselves to opaque and open-ended terms, reflecting their ability to reach consensus only at a high level of abstraction. *Second*, a constitutional text seeks to establish the nation's fundamental values, covenants, and social viewpoints. We tend to express those concepts in value-laden language, conveying a message that is rarely clear or unequivocal. *Third*, a constitutional text is designed to regulate human behavior for future generations. It takes a long-term view, assuming that viewpoints, positions, and social behavior will change. It must adopt language flexible enough to include the new viewpoints, positions, and modes of behavior that cannot be predicted at the time it is written. Otherwise, the constitutional text would be obsolete the day it is enacted. At the same time, a constitutional text must be definitive enough to bind the branches of government and prevent them from behaving, in the future, in a way that is contrary to the viewpoints, positions, and social behavior that the text seeks to preserve. The language of a constitutional text must be both rigid and flexible».

In un contesto giuridico-politico caratterizzato da un modello di «cultura della giustificazione» (COHEN-ELIYA, PORAT 2011) – in cui il rispetto delle sfere di autorità rappresenta soltanto un punto di partenza per una verifica costituzionale della legittimità, operata sulla base di principi metodologici quali la ragionevolezza e l'argomentazione – il contenuto delle disposizioni costituzionali che riconoscono diritti fondamentali appare indissolubilmente connesso a considerazioni di carattere sostanziale: argomenti legati al “peso”, opzioni etico-politiche, analisi comparative tra interessi contrapposti, valutazioni strettamente legate a concetti morali (“libertà”, “uguaglianza”, “solidarietà”, ecc.).

### 1.1. *Indeterminatezza normativa e nozioni eticamente connotate*

Tra le caratteristiche più significative del costituzionalismo post-bellico occorre indubbiamente includere la diffusione su vasta scala di una marcata *costituzionalizzazione della cultura giuridica* – un «processo di trasformazione di un ordinamento al termine del quale esso risulta totalmente “impregnato” dalle norme costituzionali» – (GUASTINI 1998, 185) e, parallelamente, di un denso ed eterogeneo *contenuto etico sostanziale*<sup>6</sup>. Per effetto dei mutamenti prodotti dall'irradiazione dei principi negli ordinamenti infra-costituzionali, gli Stati costituzionali contemporanei presentano al contempo un carattere statico e dinamico, nel senso che «la costituzione indica non solo le *procedure* della produzione normativa, ma anche i *limiti sostanziali* di essa» (PINO 1998, 219, corsivo nel testo). In un'ottica complessiva tesa a rafforzare la coerenza del sistema giuridico o a mi-

<sup>5</sup> Sulle peculiarità del linguaggio giuridico e dell'interpretazione giuridica, cfr. CANALE 2012, spec. 158.

<sup>6</sup> Si fa riferimento, con questa nozione, a quel complesso di diritti, principi, valori e interessi che pongono una serie di vincoli materiali alle scelte legittimamente perseguibili in sede legislativa; cfr. CELANO 2013, 125-130.

nimizzarne la contraddittorietà interna<sup>7</sup>, sono spesso viste come valide non soltanto le norme e le decisioni adottate da un organo competente attraverso il procedimento adeguato, ma anche quelle che non contraddicono il contenuto dei diritti fondamentali.

Di fatto, diversi interpreti sottolineano che questi ed altri aspetti strutturali del costituzionalismo contemporaneo suggeriscono, se non addirittura impongono, il ricorso a un modello di *lettura morale della costituzione*<sup>8</sup> e a varie forme di interpretazione estensivo-evolutiva: di un approccio interpretativo tendenzialmente sostanzialista, che riconosca una certa unitarietà all'ordinamento costituzionale, si avvalga di criteri sostanziali nella selezione delle ipotesi interpretative e, se possibile, si proponga di ampliare la quantità di situazioni giuridiche protette dai diritti.

Come osserva Uberto SCARPELLI (1987, 10, 12-13), gran parte delle carte costituzionali contemporanee sono state «caricate» di principi «aperti e proiettati nel futuro a far da guida, attraverso varie interpretazioni e adattamenti, di fronte a problemi, difficoltà e contrasti sempre nuovi»<sup>9</sup>. Tali principi sono inoltre (a) tendenzialmente elastici (ALEXY 2000, spec. 295), (b) «a virtualità indefinita» o «inesauribile» (MODUGNO 2000, 98) e (c) caratterizzati da «un'eccedenza di contenuto deontologico» (BETTI 1990, 844).

L'incorporazione di valori e principi etici nel diritto positivo – è bene precisare – risente inevitabilmente della carica di *indeterminatezza* (equivocità, problematicità, ecc.) delle concezioni sostanziali di sfondo a cui rinviano, al punto da rendere spesso estremamente difficile separare il piano etico dei giudizi di valore dal piano giuridico-formale dei procedimenti. La cultura giuridica del *costituzionalismo dei diritti* (cfr. PINO 2017) tende ad attribuire un rilievo notevole ai principi costituzionali – norme caratterizzate da un elevato grado di genericità e indeterminatezza, tanto nella loro fattispecie quanto nelle conseguenze giuridiche che possono generare. Questi aspetti, naturalmente, condizionano notevolmente le operazioni interpretative, argomentative e applicative in riferimento ai diritti fondamentali (diritti *prima facie*, in questo caso), generando conseguenze giuridiche alquanto variabili.

I testi costituzionali contemporanei riconoscono principi quali la libertà religiosa, la libertà d'espressione, il diritto al lavoro o alla salute, ecc., che, come si può notare senza troppe complicazioni, tendono a essere formulati in modo astratto e generico, affinché il loro significato sia poi specificato in sede di interpretazione-applicazione. L'attuazione delle disposizioni costituzionali che attribuiscono diritti fondamentali richiede la successiva fissazione di criteri orientati a controllare il comportamento dei loro destinatari, ossia la specificazione di un complesso di proibizioni, comandi, permessi e competenze. Questo ampio spazio di configurazione che la redazione dei diritti costituzionali tende a lasciare ai suoi interpreti riposa essenzialmente sulle limitazioni intrinseche che caratterizzano il contenuto informativo di cui dispone il giudice nella selezione del materiale giuridico.

Le peculiarità dello stile di redazione delle disposizioni costituzionali attributive di diritti fondamentali, tra le altre cose, pongono il problema di determinare il contenuto delle nozioni eticamente connotate con cui sono spesso formulate. Da questo punto di vista, un esempio emblematico di espressione controversa che ricorre con frequenza nel linguaggio costituziona-

<sup>7</sup> Sul tema, all'interno di un dibattito piuttosto ampio, si vedano almeno RAZ 1994; ALEXY 1997; AMAYA 2012.

<sup>8</sup> Per questa nozione si veda in particolare DWORKIN 1996.

<sup>9</sup> Mi manca lo spazio per entrare più diffusamente sul tema: mi limito a segnalare che ritengo difficilmente utilizzabile, quantomeno nel campo dell'interpretazione costituzionale, il criterio originalista del ricorso all'intenzione dei costituenti. Le costituzioni contemporanee sono infatti il risultato di mediazioni tra forze politiche portatrici di diverse concezioni sostanziali del bene pubblico e, tra le altre cose, sono progettate con lo scopo di conservarsi per un lungo periodo di tempo. Ebbene, sembra alquanto complesso, in questo contesto, accedere a tutte le informazioni rilevanti per determinare ad esempio quale specifica concezione della libertà di culto avesse in mente il costituente (e a quali casi dovesse applicarsi). La letteratura in materia è sterminata. Si rimanda in particolare ai seguenti studi: HUSCROFT, MILLER 2011; SARDO 2018.

le riguarda il valore della dignità umana: tanto all'interno del dibattito teorico-giuridico quanto sul piano dell'interpretazione dottrinale la dignità può essere concepita, da un lato, come perno o fondamento del sistema costituzionale, dall'altro, come un singolo diritto costituzionale. L'eterogeneità costitutiva delle estensioni interpretative di questa nozione rende infatti particolarmente arduo ricostruirne una base semantica minimale, ragionevolmente accettabile da tutti gli interpreti. È indubbiamente complesso, in particolare, definire quando, in quali circostanze, un determinato comportamento possa considerarsi “degno”, o quando, invece, costituisca un oltraggio al “buon costume”. Si può poi pensare alla formulazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani («No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment and punishment»), in cui emerge il carattere controverso di vocaboli quali “tortura”, “inumano” o “degradante”. Ci troviamo di fronte, in questi casi, a “concetti morali spessi” (*thick moral concepts*) che, tra l'altro, presentano la peculiarità di incorporare informazioni culturali rilevanti in relazione allo sfondo assiologico in cui s'inseriscono (la componente valutativa e quella descrittiva-fattuale appaiono indissolubilmente intrecciate).

Ebbene, si può qui notare piuttosto chiaramente l'espressione di un atteggiamento valutativo-emozionale rispetto a un determinato oggetto, che richiede una delicata opera di determinazione quanto al contenuto. Di fronte a disposizioni attributive di diritti fraseggiate con queste caratteristiche, come opportunamente argomenta Bruno Celano (CELANO 2013, III), sembra di fatto irrealistico «bloccare l'insorgenza di considerazioni di razionalità sostanziale – che sono, in parte, considerazioni morali». Per determinare il contenuto dei diritti, argomentare e giustificare una sentenza, appare dunque inevitabile confrontarsi con la cospicua presenza di formule valutative e assumere una qualche forma di impegno morale, che in determinate occasioni potrà evidenziare la presenza di un dissenso radicale sui principi ultimi a fondamento delle decisioni interpretative.

Un caso particolarmente significativo è legato al tema delle scelte sul fine vita – dal testamento biologico all'interruzione delle cure mediche, dal suicidio assistito fino all'eutanasia – o ancora, più in particolare, alla cosiddetta “eutanasia non volontaria”, che per varie ragioni si trova a essere praticata senza potersi accertare preventivamente del consenso esplicito del paziente. Ci troviamo qui di fronte ad autentici *dilemmi morali* (“la vita è sacra, è un bene indisponibile, ecc.”; “occorre privilegiare, in casi ben determinati di conflitti, il principio dell'autodeterminazione della persona”, ecc.), relativi a valori appartenenti al medesimo sistema etico-politico di riferimento. Conflitti insanabili o “disaccordi interpretativi profondi” (cfr. VILLA 2017), particolarmente evidenti nell'ambito della bioetica e più in generale laddove siano coinvolte questioni di spiccata rilevanza etica, comportano la necessità di assumere una scelta tragica, in cui, quale che sia la decisione adottata, s'imporrà comunque il sacrificio di un valore considerato di essenziale rilevanza.

### 1.2. *Problemi interpretativi e tecniche argomentative peculiari del costituzionalismo dei diritti*

In un tipo di ordinamento gius-politico che presenta queste caratteristiche sinteticamente richiamate, tanto le norme quanto i principi, seppur con differenti gradi d'intensità e con una diversa frequenza (in entrambi i casi maggiore, ovviamente, nel caso dei principi), tendono a caratterizzarsi per la loro (a) *vaghezza* (la presenza di predicati la cui applicazione è imprecisa poiché esistono “casi di confine” nei quali non risulta possibile definire con esattezza dove il concetto in questione comincia a/smette di essere applicabile) e (b) *controvertibilità* (la presenza di termini su cui non si può dare accordo per ragioni sostanziali), e a presentare altresì una (c) *struttura linguistica aperta* (*open texture*: impossibilità di delimitare in anticipo ed esaustivamente il loro campo di applicazione). La loro formulazione può contenere predicati la cui applicazione si rende incerta a causa di fattori quantitativi, o termini sul cui significato non vi è accordo per ragioni sostanziali; esistono poi casi in cui non è possibile delimitare a priori e in maniera esaustiva tutte le possibili eccezioni a cui una norma è

soggetta. Questi aspetti, che si possono presentare isolatamente o simultaneamente, portano con sé diverse complicazioni interpretative (antinomie, lacune, e così via) che possono riguardare, in misura differente, tanto i principi quanto le norme.

Nel contesto dello Stato costituzionale contemporaneo, i valori e principi incorporati nelle carte costituzionali tendono a essere formulati in termini astratti, affinché il loro significato sia poi specificato in sede di applicazione. All'interno di un modello di cultura giuridica sostanzialista quale quello che caratterizza l'odierno costituzionalismo dei diritti, a livello tanto dottrinale quanto applicativo, gli interpreti sono chiamati a confrontarsi con la frequente presenza di casi difficili (*hard cases*), lacune, antinomie normative, ecc.: problemi la cui soluzione impone (o suggerisce) spesso di liberarsi dai tecnicismi tipici dell'interpretazione giuridica di rango infracostituzionale, per fare invece ricorso a tecniche peculiari quali la *proporzionalità* o il *bilanciamento*, a strumenti equitativi o di *ragionevolezza* pratica; a vari strumenti di "integrazione" e "costruzione" del diritto che nel dibattito filosofico-giuridico tendono a essere ascritti al concetto di interpretazione solo in un senso ampio di interpretazione solo in un senso ampio<sup>10</sup>.

L'inclusione di *valori etici* – occorre precisare – sebbene si riscontri nella maggior parte dei casi nei principi costituzionali a carattere fondamentale, si può ritrovare anche in disposizioni di diversa fonte, tanto a livello di disposizioni esplicite quanto di norme implicite: enunciati vaghi e indeterminati innervano ogni settore dell'ordinamento. La presenza di una dimensione sostanziale nella tecnica di redazione delle norme si può talvolta rinvenire anche nelle disposizioni di rango inferiore. Standard etici affini alle clausole rilevanti del testo costituzionale si possono trovare, ad esempio, in alcune disposizioni del Codice Civile spagnolo (l'art 7.1) o di quello italiano (l'art. 1147) relative alla presunzione di buona fede; nell'art. 1206 del Codice Civile argentino, che stabilisce il carattere non vincolante dei contratti che risultino "immorali"; o, ancora, nell'art. 2043 del Codice Civile italiano (la nozione di "danno ingiusto"), o in alcune clausole di giustificazione del diritto penale: l'identificazione del contenuto di queste disposizioni e la loro applicazione impongono il ricorso, in certa misura, ad argomenti o ragionamenti morali. Non è insolito imbattersi, all'interno della normativa infracostituzionale, nella presenza di *clausole generali aperte*: «nozioni a contenuto variabile»<sup>11</sup>, termini o sintagmi che esprimono o presuppongono valutazioni, fattispecie incomplete e semanticamente indeterminate che rinviano a dati interni (norme giuridiche) e/o esterni (valori sociali extrapositivi), in virtù dei quali all'interprete viene attribuito il potere discrezionale di contribuire alla creazione della disciplina del caso concreto<sup>12</sup>.

Una caratteristica significativa dell'interpretazione costituzionale<sup>13</sup> è dunque data dalla maggiore intensità e dalla maggiore assiduità con cui può capitare d'imbattersi in «concetti essenzialmente controversi» (cfr. GALLIE 1956): nozioni polisemiche, utilizzate in differenti contesti (moralì, politici, giuridici, ecc.) con accezioni anche sensibilmente diverse, e spesso emotivamente connotate; termini la cui estensione semantica rende particolarmente problematico qualsiasi tentativo di definizione o catalogazione. In un sistema giuridico costituzionalizzato, l'interpretazione offerta dagli organi di applicazione del diritto assume un carattere almeno in parte creativo e discrezionale. In presenza di una situazione di incertezza, di fronte a regole generali spesso opache o flessibili, per determinare l'effettivo contenuto delle disposi-

<sup>10</sup> La distinzione tra "interpretazione in senso stretto" e "interpretazione in senso ampio", non sempre accettata da tutti gli autori per via della sua rigidità (così come non sempre appare chiara la linea di demarcazione tra interpretazione in senso stretto e integrazione del diritto), è delineata in particolare da WRÓBLEWSKI (1979, 74-112) e GUASTINI (2011, 32 ss.). Una proposta differente – quella tra interpretazione "testuale" e "meta-testuale" – si può trovare in particolare in CHIASSONI 2007, 60-64.

<sup>11</sup> Per quest'ultima nozione cfr. in particolare PERELMAN, VANDER ELST 1984.

<sup>12</sup> All'interno dell'ordinamento italiano, ad esempio, possono considerarsi esempi di clausole generali "i buoni costumi", il "danno grave", la "forza maggiore", la "giusta causa" o la "buona fede".

<sup>13</sup> All'interno dell'amplessima letteratura sull'interpretazione costituzionale, si vedano almeno MARMOR 1995; MORESO 1997; FERRER MAC-GREGOR 2005; BARBER, FLEMING 2007; PINO 2010.

zioni costituzionali, si rende necessario spesso il ricorso a una scelta tra diverse interpretazioni, aprendosi in questo modo lo scenario di una pluralità di “*mondi costituzionalmente possibili*” (MORESO 1997, 167). È del tutto evidente che, in un contesto gius-politico con queste caratteristiche, il compito del giurista-interprete non si possa limitare alla mera dimensione grammaticale o sintattica del testo normativo; si rende parimenti necessaria una concretizzazione del significato dei segni linguistici di cui si compongono le disposizioni costituzionali, all'interno del contesto storico-sociale in cui esse s'inseriscono.

Ora, l'accettazione dell'inevitabilità di questi fenomeni può risultare più agevole – o quantomeno, è ciò che mi propongo di dimostrare – se s'inseriscono i processi interpretativi in un più ampio quadro di tipo ermeneutico-semiotico che consideri i casi giuridici come funzioni segnifiche, sottolineando come le complicazioni teoriche presenti nell'ambito giuridico non siano affatto diverse da quelle che si riscontrano in qualsiasi altra attività interpretativa che implichi il ricorso a un linguaggio storico-naturale.

## 2. *Il prestito semiotico nella redazione delle disposizioni costituzionali*

È certo una caratteristica significativa (sebbene non una sua peculiarità) dello *statuto discorsivo-comunicativo del diritto* la sua tendenza a includere molteplici segni linguistici del vocabolario corrente – termini, sintagmi, enunciati, ecc. – che designano oggetti (entità, proprietà, relazioni, fatti, stati di cose, eventi, processi, ecc.) il cui riferimento appare alquanto oscuro, se non addirittura inesistente. Detto in altri termini, gli elementi fondamentali del lessico giuridico – si pensi a nozioni come quelle di diritto soggettivo, contratto, delitto, proprietà, ecc. – risultano estranei al mondo fisico: non esistono “in natura”, appaiono dotati di un peculiare modo di esistenza che non coincide con quello dei fenomeni naturali<sup>14</sup>. La struttura essenziale delle norme giuridiche è dunque irriducibile agli enti fisici o alle relazioni biologiche. Il diritto è una realtà che, contrariamente a quanto sembrerebbe aspettarsi «l'uomo che proviene dalla campagna» del celebre racconto kafkiano *Davanti alla legge*<sup>15</sup>, non si può vedere con gli occhi o toccare con mano, e purtuttavia risulta dotata di una forte incidenza empirica sulla vita sociale.

In questa peculiare pratica di significazione e comunicazione, unitamente ai teorici del diritto e alla società nel suo complesso, gli operatori giuridici sono essenzialmente tenuti a «fare cose con parole» (cfr. AUSTIN 1975): sono innanzitutto chiamati, cioè, a indicare ai consociati (anche a se stessi, pertanto) come devono agire, o meglio ancora quali comportamenti devono evitare al fine di non incorrere in sanzioni; sono tenuti a cooperare all'interno di un'opera di definizione del diritto e dei suoi limiti.

Il *prestito semiotico* che si riscontra nel linguaggio giuridico prevede che, nel tentativo di creare argomentazioni e ragionamenti giuridici (provvisoriamente ritenuti) corretti, i vocaboli e i sintagmi utilizzati sono perlopiù preesistenti, raramente creati *ex novo* o ripresi da altri linguaggi tecnici. I protagonisti di questo processo sono non soltanto i giudici costituzionali e ordinari, ma, per certi versi, anche il legislatore, i teorici del diritto e la società stessa in quanto parte integrante di una *comunità interpretativa*<sup>16</sup>. Nel ricollegare le pratiche dei consociati a una specifica

<sup>14</sup> Alcune riflessioni sul tema più generale della realtà extra-naturale (artificiale, convenzionale, ecc.) del diritto, un'enfasi particolare sul portato liberale dell'approccio divisionista, si rimanda invece a KELSEN 1992; POPPER 2013, spec. cap. V. Con un'impostazione diversa, tesa a evidenziare l'origine “magica”, “sovra-naturale”, di diversi istituti giuridici, il tema era già stato affrontato da HÄGERSTRÖM 1927.

<sup>15</sup> Cfr. KAFKA 1986, 132-133. Sulla dimensione immateriale della legge, tra gli interpreti di Kafka, insiste in particolare DERRIDA 1994.

<sup>16</sup> Su questa nozione, si vedano in particolare PARIOTTI 2000; SCHAUER 1990, 251 ss.



tradizione giuridico-istituzionale, tutti questi soggetti, naturalmente in diversa misura e con differenti compiti, contribuiscono a istituire «le regole costitutive, ossia la grammatica fondamentale che sorregge e definisce la prassi del giudicare» (VIOLA, ZACCARIA 1999, 192).

Una volta inseriti all'interno dell'universo giuridico, tali termini e sintagmi tendono a dare vita a nuove nozioni spesso dotate di un'accentuata dimensione specialistica. Questa «fusione di orizzonti»<sup>17</sup>, ossia l'incontro tra i diversi universi linguistici dell'interprete e l'oggetto interpretato, può avvenire attraverso diverse modalità: con trasferimenti o slittamenti del significato ordinario, per via metaforica o metonimica, mediante un'ulteriore delimitazione del contenuto dei vocaboli o altre strategie affini.

Ora, una conseguenza di queste premesse è che sull'interpretazione (e sull'applicazione) del «diritto vivente»<sup>18</sup>, del diritto inteso come forma di vita strettamente intrecciata agli altri ambiti della società, incidono non soltanto l'insieme dei precedenti giurisprudenziali, ma la stessa evoluzione delle pratiche linguistiche (la variazione dei concetti giuridico-politici, in particolare) all'interno dei vari contesti storici, culturali, sociali, ecc. È dunque opportuno, in questa prospettiva, concepire la nomopoiesi come un tentativo di adattamento alla complessità dell'ambiente sociale e, parallelamente, la costituzione stessa come una conquista evolutiva in un rapporto di stretta integrazione con gli altri sottosistemi sociali<sup>19</sup>. Esiste in altri termini una connessione strutturale tra il sistema giuridico e gli input ambientali esterni, derivanti in particolare dall'ambito politico e da quello economico.

### 3. *Semiosi illimitata e ragionamento particolarista: abitudini semiotiche e criteri di stabilizzazione del significato*

#### 3.1. *La struttura triadica dell'interpretazione nella ricostruzione di C.S. Peirce*

Seguendo la ricostruzione di Charles S. Peirce, la struttura elementare di ogni interpretazione presuppone una relazione triadica tra un primo segno che si trova al posto di un altro – il *representamen* – un secondo elemento che è rappresentato dal primo – l'oggetto – e un terzo segno che mette in relazione il primo con il secondo – l'interpretante. Quest'ultimo elemento consiste, a sua volta, in un'ulteriore relazione tra un *rappresentante*, un *oggetto* e un *interpretante*. Un *soggetto semiotico*<sup>20</sup> chiama necessariamente in causa un altro soggetto che opera semioticamente e così via, in un processo che dà origine ad una catena di interpretanti infinita, che l'autore chiama con il nome di *semiosi illimitata*<sup>21</sup>.

In quest'ottica, il pensiero si produce unicamente tramite segni e rimandi segnici, ossia relazioni significative di rinvio da un pensiero all'altro, in un percorso inarrestabile che non incontra mai la “cosa” esterna, se non come segno essa stessa: l'approdo all'oggetto nella sua essenza autonoma – come “cosa in sé” (*Ding an sich*), a volersi esprimere in termini kantiani – costituisce un limite invalicabile. In termini fenomenologici e più precisamente husserliani, si potrebbe dire che ogni pensiero inteso come “intenzionalità” trascendente assume sempre, necessariamente, un contenuto; risulta sempre rivolto relazionalmente ad un oggetto, pena il suo venir

<sup>17</sup> Con un'accezione ermeneutica, l'espressione è utilizzata per la prima volta da GADAMER 1972, 356 ss., 432 ss.

<sup>18</sup> Formulato inizialmente da Eugen Ehrlich (EHRlich 1976, 585 ss.), il concetto si può ormai considerare moneta corrente all'interno del dibattito teorico-giuridico attuale. Per una prospettiva più ampia (non limitata alla prassi interpretativa giurisprudenziale), si rimanda alle analisi di RESTA 2008.

<sup>19</sup> È questo, a grandi linee, l'approccio sistemico difeso da LUHMANN (1990), poi ripreso e ampliato in particolare da TEUBNER (2012).

<sup>20</sup> «[T]he semiotic subject is a way of looking at the world and can only be known as a way of segmenting the universe and of coupling semantic units with expression units: by this labor it becomes entitled to continuously destroy and restructure its social and historical systematic concretions» (ECO 1979, 315).

<sup>21</sup> La nozione è poi stata ampiamente ripresa da ECO 1979, ECO 1981.

meno. Ogni segno è dunque concepibile soltanto all'interno di un *processo di azione triadica*, di un circuito che presuppone una cooperazione fra tre elementi che non risultano concepibili separatamente se non come costruzioni concettuali.

Con le parole di Peirce (PEIRCE 1994, 2.228):

«[a] sign, or *representamen*, is something which stands to somebody for something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the *interpretant* of the first sign. The sign stands for something, its *object*. It stands for that object, not in all respects, but in reference to a sort of idea, which I have sometimes called the *ground* of the representamen».

Un segno è precisamente ciò che fa sì che un destinatario (il suo interpretante) si riferisca a un oggetto con il quale esso stesso (il suo oggetto) si rapporta nello stesso modo, divenendo l'interpretante a sua volta un segno, e così via *ad infinitum* all'interno di una *circolarità* continua<sup>22</sup>: se la serie si interrompesse, il segno, in quanto tale, perderebbe il suo carattere di significante.

«A sign – osserva di nuovo l'autore – stands *for* something to the idea which it produces, or modifies. Or, it is a vehicle conveying into the mind something from without. That for which it stands is called its *object*; that which it conveys, its *meaning*; and the idea to which it gives rise, its *interpretant*. The object of representation can be nothing but a representation of which the first representation is the interpretant. But an endless series of representations, each representing the one behind it, may be conceived to have an absolute object at its limit. The meaning of a representation can be nothing but a representation. In fact, it is nothing but the representation itself conceived as stripped of irrelevant clothing. But this clothing never can be completely stripped off; it is only changed for something more diaphanous. So there is an infinite regression here (PEIRCE 1994, 1.339)».

Il concetto di rappresentazione, per una necessità logica, implica un rinvio infinito: l'idea di un *continuum* privo di un momento iniziale e di un momento finale. Siamo dunque immessi in un percorso inesauribile di interpretazioni che passa attraverso significati permanentemente riformulabili. Su questo punto sembra convergere la stessa teoria ermeneutica nel riflettere sull'idea di «pre-comprensione» o «aspettativa di significato» («*Sinnerwartung*», nella terminologia di Hans Georg GADAMER 1972, *passim*) che sorregge il processo conoscitivo<sup>23</sup>: ogni segno viene interpretato da un altro segno sulla base di assunzioni preliminari che orientano la comprensione.

Se consideriamo un testo letterario (ricordando che qualsiasi cosa può svolgere provvisoriamente la funzione di segno) – ad esempio i *Paralipomeni della Batracomiomachia* di Giacomo Leopardi o *l'Ulisse* di James Joyce – si può notare senza troppe difficoltà che esso non si presenta mai come un'entità isolata, ma si iscrive piuttosto in una rete di relazioni culturali: con altri testi dello stesso autore e con modelli letterari coevi o precedenti<sup>24</sup>. Qualsiasi testo, per quanto

<sup>22</sup> «Anything which determines something else (its interpretant) to refer to an object to which itself refers (its object) in the same way, the interpretant becoming in turn a sign, and so on *ad infinitum* [...]. If the series of successive interpretants comes to an end, the sign is thereby rendered imperfect, at least» (PEIRCE 1994, 2.303).

<sup>23</sup> Mette in luce la compatibilità della tesi del fondamento precomprensivo dell'interpretazione con l'idea di *circolo ermeneutico* proposta da Martin Heidegger nel par. 32 di *Essere e tempo*, SINI 1981, parte I. Occorre precisare che l'espressione *compare*, invero, già ne *Le origini dell'ermeneutica* di Wilhelm Dilthey (DILTHEY 1986, spec. 175-198) e d'altra parte il tema della circolarità del comprendere, anche se in maniera succinta, era stato già trattato da Friedrich D.E. Schleiermacher (SCHLEIERMACHER 1985).

<sup>24</sup> Cfr. in particolare Kristeva: «ogni testo si costruisce come mosaico di citazioni, ogni testo è assorbimento e trasformazione di un altro testo» (KRISTEVA 1978, 121). Schierato su una posizione affine, si trova Roland Barthes (BARTHES 1984), il quale sottolinea come l'importanza dei legami intertestuali e del ruolo del lettore finisca per ridimensionare la funzione dell'autore.

settoriale possa essere il suo ambito di applicazione, è inevitabilmente impregnato dei contenuti e degli apporti presenti nella letteratura sul tema e non solo. La sua stessa genesi ne risulta storicamente e socialmente condizionata, e questo aspetto vale tanto su un piano diacronico quanto su un piano sincronico. Ebbene, com'è ovvio, questo tipo di discorso si applica a qualsiasi ambito, non soltanto alla letteratura.

In questa prospettiva, come mostra in particolare Umberto ECO (1979, *passim*), la funzione centrale all'interno del processo semiotico è svolta dall'interpretante: esso introduce e struttura dall'interno la relazione segnica, l'attiva mediandone i termini (segno e oggetto); è in questo senso un mezzo per comprenderne il senso. Tale comprensione sarà sempre inevitabilmente parziale, in quanto ci è data la possibilità di avvicinarci a un significato soltanto in modo asintotico, senza poterne mai cogliere l'essenza globale: il ricorso agli interpretanti è, per definizione, potenzialmente infinito, continuamente rivedibile.

Le conseguenze di questo discorso sembrano a prima vista alquanto inquietanti: essendo infiniti i *contesti d'uso* (i contesti testuali, istituzionali, storico-sociali, ecc.), la plurivocità strutturale dei segni rischia di precipitare l'interpretazione in una deriva inarrestabile. Tuttavia – su questo punto insiste lo stesso PEIRCE (cfr. ad esempio 1994, 5.475) – negli esseri umani sono generalmente presenti determinate «abitudini semiotiche» che, all'interno delle varie situazioni che si presentano quotidianamente, ci inducono a non perseverare oltre certi limiti irraggiungibili nell'esplorazione dell'intero universo delle interpretazioni possibili, evitando così un regresso all'infinito.

Ad esempio, riflettere meticolosamente sull'enorme rete di relazioni semantiche che si possono associare al vocabolo “Stato” potrebbe rappresentare un'operazione sensata per una lessicografa o anche per una lessicologa; ma apparirebbe decisamente inappropriato per una giurista, una politologa o una sociologa interessata a lavorare con una nozione di Stato moderno all'interno di una specifica controversia teorica (in ipotesi, determinare se sia realmente utilizzabile, e nel caso fino a che punto, l'idea di statualità in riferimento a quella fase storica, globalmente caratterizzata dal progressivo superamento dell'ordinamento giuridico-politico medievale, che a vario titolo è stata considerata come l'epoca del tramonto della “società tradizionale”, della «dissoluzione dei legami organici», o della «transizione verso la modernità»<sup>25</sup>).

### 3.2. Pre-comprensione e defettibilità nell'interpretazione costituzionale

L'idea di circolarità della comprensione, appena accennata nel paragrafo precedente, presenta applicazioni interessanti sul piano dell'interpretazione costituzionale.

Seguendo un'autorevole ricostruzione di Robert ALEXY (1996), possiamo distinguere tre tipi di circolo ermeneutico in ambito giuridico: a) in relazione al testo (un'ipotesi relativa alla soluzione corretta del problema giuridico su cui occorre decidere; b) nel rapporto tra la parte e il tutto (l'interpretazione di una norma presuppone la comprensione del sistema normativo a cui essa appartiene e, parallelamente, la comprensione di un sistema normativo non è possibile in assenza di un'interpretazione delle singole norme che appartengono a esso); c) nel rapporto tra norma e fatti (le norme sono universali e astratte, i fatti ai quali si devono applicare sono individuali e concreti: nell'interpretazione occorre considerare tutti i tratti distintivi del fatto e tutti i tratti distintivi consistenti nelle norme eventualmente applicabili).

Ora, sul piano più specifico dell'interpretazione costituzionale, nell'argomentazione e nella giustificazione delle decisioni la circolarità ermeneutica emerge soprattutto nel rapporto di mutua implicazione tra principi e valori fondamentali (cfr. soprattutto TARUFFO 2020, 105 ss). Una base rilevante della precomprensione che orienta l'attività interpretativa di giuristi e teo-

<sup>25</sup> Cfr., rispettivamente, WEBER 1995, 452; TÖNNIES 1979, 233; PECES-BARBA MARTÍNEZ, 1982, *passim*.

rici è rappresentata dai valori-guida positivizzati a livello costituzionale in quanto fondamento dell'ordinamento giuridico-politico. Il ragionamento può essere riprodotto nei seguenti termini. 1) La costituzione è un contenuto di senso dotato di una sua unitarietà o coerenza globale<sup>26</sup>: un insieme di proposizioni o enunciati tendenzialmente solidari che rinviano a uno sfondo assiologico comune (il che naturalmente non esclude, come si è già osservato, che in sede di applicazione possano generarsi collisioni tra diritti costituzionali). 2) Date queste premesse, l'interpretazione delle disposizioni costituzionali che riconoscono diritti fondamentali si presenta come un'attività guidata da un'intuizione "pre-teorica" relativamente a ciò che esse prescrivono e alla situazione di fatto che esse disciplinano<sup>27</sup>. 3) Di conseguenza, la giustificazione di un'ipotesi interpretativa risulta fortemente condizionata dalla sua consistenza rispetto al resto degli elementi normativi rilevanti ai fini della decisione. Assumendo che le relazioni di coerenza siano simmetriche – che due elementi coerenti siano reciprocamente interdipendenti, e non che l'uno sia dedotto dall'altro sulla base di una concezione lineare della catena inferenziale<sup>28</sup> – sembra così possibile evitare quella propensione alla circolarità e al conservatorismo che rappresenta un problema costante delle teorie coerentiste<sup>29</sup>.

In questa operazione possono cooperare diverse valutazioni di ragionevolezza dell'interprete quali, in particolare, la propria formazione culturale e metodologica o considerazioni relative all'evoluzione (sociale, economica, politica, tecnologica, ecc.) del contesto storico in cui ci si trova ad operare, la *communis opinio* o il consenso generalizzato della comunità giuridica, il ruolo svolto dalla dogmatica giuridica, i pareri di giuristi o tecnici eventualmente consultati, le tecniche argomentative diffuse nella cultura giuridica di riferimento, i precedenti giurisprudenziali, una riflessione sulle conseguenze delle decisioni interpretative per la collettività, l'individuazione di principi e valori sostanziali (anche impliciti). Ci troviamo qui di fronte a regole, canoni, codici, convenzioni linguistiche dotate di una loro normatività, che in campo giuridico svolgono un ruolo del tutto analogo alle "abitudini semiotiche" a cui fa riferimento Peirce.

Questi *criteri di orientamento*, non riconducibili a un ragionamento morale privo di qualsiasi nesso con i procedimenti giuridici, possono costituire un importante fattore di stabilizzazione per l'attività interpretativa degli operatori del diritto e dei giuristi, consentendo pertanto un certo grado di controllo sociale e di verifica della sua correttezza. Trattandosi tuttavia di direttive flessibili e talvolta confliggenti, nella fissazione di linee giurisprudenziali si potrà parlare soltanto di provvisorie e rivedibili *rules of thumb*: generalizzazioni normative di decisioni particolari non necessariamente valide per i casi futuri e pertanto non prevedibili in modo esaustivo. Questi vincoli, unitamente alla stessa dimensione della testualità, non presentano l'obiettivo di sopprimere ogni spazio di libertà degli interpreti, contribuendo semmai a contenerli<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Riprendendo un'intuizione di Bruno Celano (CELANO 2006, 146), possiamo individuare un'analogia di fondo tra la concezione olistica del ragionamento pratico e la rappresentazione elaborata da Willard Van Orman Quine del processo di costruzione e revisione delle teorie scientifiche, paragonate a campi di forza che "toccano" l'esperienza reagendo solo ai propri confini («l'insieme delle ragioni che di volta in volta individuamo, e dei valori ad esse sottesi, è una totalità (una corporazione), articolata al proprio interno, che "tocca" il mondo (l'universo, indefinito, delle situazioni possibili: l'insieme dei casi possibili) ai propri confini»; *ibid.*).

<sup>27</sup> Sul nesso tra dichiarazioni dei diritti e dottrine etico-politiche di sfondo, cfr. soprattutto CELANO 2013, 94-95.

<sup>28</sup> Seguo qui l'impostazione di Amaya («[e]l problema de la circularidad sólo surge si uno acepta una concepción lineal de la inferencia según la cual la justificación es una propiedad que se transfiere de una creencia a otra a través de una cadena. Sin embargo, el modelo de coherencia propuesto rechaza esta concepción "tubular" de la justificación y se basa, por el contrario, en una concepción holista según la cual la justificación de una hipótesis fáctica o interpretativa depende de su coherencia con el resto de los elementos relevantes»; AMAYA 2012, 81, corsivo nel testo). Sull'intreccio di continuità e innovazione nell'interpretazione, cfr. RAZ 2009.

<sup>29</sup> Un'obiezione di questo tipo si può trovare ad esempio in RAZ 1986.

<sup>30</sup> Cfr. in questo senso RAZ 1979, 75.

In quest'opera di proiezione dei casi dal passato al futuro, l'insieme delle combinazioni possibili delle proprietà rilevanti ai fini della decisione risulta in linea di principio inesauribile, esponendo qualsiasi interpretazione astrattamente corretta all'eventualità di casi recalcitranti. Esempi significativi di *defeaters* si possono incontrare, all'interno del diritto penale, con le cause di giustificazione (stato di necessità, legittima difesa, esercizio di un diritto) – le quali permettono un ripensamento nella fase di applicazione di una norma penale – o all'interno del diritto privato con i vizi del consenso – circostanze di fatto suscettibili di rendere invalido il consenso prestato a una stipulazione contrattuale – o infine all'interno del ragionamento giudiziale, nel processo di concretizzazione dei principi costituzionali (in particolar modo dei principi costituzionali che riconoscono diritti fondamentali)<sup>31</sup>.

Ad esempio, la posizione del Tribunale costituzionale spagnolo sul conflitto classico tra il diritto all'informazione e il diritto alla libera espressione, da un lato, e il diritto all'intimità e alla tutela della propria immagine (protetti dagli articoli 20.1, 20.4 e 18.1 della Costituzione spagnola), dall'altro, si può sintetizzare con la seguente formula: «[i]l diritto all'informazione prevale sul diritto alla reputazione, a meno che l'informazione sia ingiuriosa o, pur senza esserlo, non sia veritiera o sia priva di rilevanza pubblica» (MENDONCA 2003, 79, tr. mia). Il primo passaggio consiste nella costruzione di una tassonomia che permetta di collocare ogni caso all'interno di una determinata categoria; successivamente, vengono elaborate alcune regole di priorità condizionata che non implicano una gerarchizzazione tassativa, ma solo un ordine aperto e rivedibile. La più importante di queste regole afferma appunto che quando si verifica una collisione tra la libertà d'espressione e il diritto alla *privacy* il conflitto deve essere risolto in favore di quest'ultimo diritto, ma la libertà d'informazione dovrà prevalere ogniqualvolta il contenuto informativo sia veritiero e di rilevanza pubblica. Tale regola deve intendersi come frammentaria, aperta e incompleta, dal momento che nulla esclude che in futuro si presentino nuove circostanze che imporranno di aggiungere un'altra condizione a quelle già fissate o a riformulare i concetti di “veridicità” e “rilevanza pubblica”.

Questa prassi risulta indubbiamente assoggettabile a una forma di controllo intersoggettivo: le soluzioni individuate possono rappresentare dei modelli di orientamento per i casi futuri, tali da legittimare la possibilità di individuare delle consuetudini interpretative. Tuttavia, rimane sempre aperta la possibilità che il giudice si liberi del vincolo costituito dal precedente.

#### 4. *Semantica a enciclopedia*

Sulla scorta dell'influsso esercitato da Charles S. Peirce, a partire dagli anni Settanta Umberto Eco (cfr. soprattutto ECO 1997) ha teorizzato la superiorità di un «modello semantico a istruzioni in formato di enciclopedia», riferendosi con tale nozione a una rete di *unità culturali* o «porzioni di sapere» interconnesse, in contrapposizione a più rigidi modelli semantici detti “a tratti” o “a dizionario”, in cui ogni significato è semplicemente costituito da una serie di unità minime e autosufficienti<sup>32</sup>. In un universo semantico a dimensione enciclopedica – argomenta l'autore – il significato è determinato dall'uso di concetti legati alla nostra generale esperienza o conoscenza del mondo, a credenze e strutture culturalmente predefinite che

<sup>31</sup> Su questi temi, si veda in particolare CELANO 2016.

<sup>32</sup> Come mostra Patrizia Violi (VIOLI 1997, 82), si possono considerare dizionariali quelle semantiche che si basano su una ipotesi componenziale, ossia sull'idea che i termini siano scomponibili in ulteriori unità di significato più generali, e poggiano su due assunti precisi: «1. i tratti semantici su cui si basa la scomposizione costituiscono un insieme di condizioni necessarie e sufficienti [...] per la definizione del significato; 2. tali tratti costituiscono un inventario limitato di termini primitivi».

abbiamo assorbito nel corso del tempo. L'enciclopedia rappresenta un postulato semiotico o un'ipotesi regolativa: l'insieme registrato di tutte le interpretazioni logicamente possibili, l'archivio di tutta l'informazione verbale ed extra-verbale, che in quanto tale non può mai essere descritto nella sua totalità. L'obiettivo principale di questa categoria teorica è quello di rendere ragione dei meccanismi di costruzione del senso nei vari contesti comunicativi, prevedendo le circostanze e le situazioni nelle quali una parola assumerebbe significati specifici. Un sistema semantico di questo tipo, in cui si possono intraprendere diverse linee interpretative a seconda dei contesti e delle scelte, si riorganizza continuamente attraverso percorsi imprevedibili. All'interno della molteplicità delle articolazioni del sapere, può trovare spazio anche un principio di (libera) scelta interpretativa nelle selezioni contestuali e circostanziali.


La nozione di enciclopedia è associata da Eco a un «modello rizomatico» o «n-dimensionale» del sapere. Questa scelta deriva dal fatto che, come hanno dimostrato inizialmente Gilles Deleuze e Felix Guattari<sup>33</sup>, la morfologia del rizoma non presenta posizioni determinate e stabili, ma solo linee di connessione: un rizoma può essere spezzato in un punto qualsiasi e, attraverso continue risegmentazioni, ricollegarsi alla propria linea, in un cammino tortuoso che assomiglia al percorso di un labirinto. In virtù di queste caratteristiche, il rizoma si presta a simboleggiare una *concezione agerarchica e acentrica del sapere*. Viceversa, una *visione "arbore-scente" e gerarchica della conoscenza* si trova emblematicamente presente nella sistematizzazione della logica aristotelica operata dal filosofo neoplatonico Porfirio nell'*Isagoge alle Categorie*<sup>34</sup>. Quello elaborato da Porfirio è un sistema filosofico basato su opzioni binarie, articolato su connessioni verticali e lineari, nel quale Eco identifica la formulazione canonica di quel "*pensiero forte*", incline alla fondazione, dotato dell'ambizione di mimare la struttura della realtà, che ha influenzato gran parte della logica occidentale posteriore. Si delinea, in questo modo, una teoria sistematica incentrata sull'individuazione di essenze e gerarchie che prevede, «per la definizione di un termine (e del concetto corrispondente), solo quelle proprietà necessarie e sufficienti a distinguere quel concetto da altri» (ECO 2007, 13), ossia quegli elementi minimi non ulteriormente analizzabili (i primitivi) che, attraverso la loro articolazione, ci consentono di rappresentare un numero indefinito di unità lessicali.

«Il genere sommo – si legge nell'*Isagoge* – è quello al di sopra del quale non vi può essere un altro genere più elevato; la specie ultima è invece quella sotto la quale non vi è altra specie subordinata; intermedi tra il genere sommo e la specie ultima sono altri termini, che sono nello stesso tempo generi e specie, in rapporto si intende a soggetti differenti. Chiariremo ciò che abbiamo detto riferendoci ad una sola categoria. *Sostanza* è anch'essa un genere; subordinato ad essa è *corpo*; a corpo lo è *corpo animato*; a questo, *animale*; ad *animale*, *animale razionale*; a questo, *uomo*; e ad *uomo*, lo sono: *Socrate*, *Platone* e gli individui. Ma di tutti questi termini, *sostanza* è il più generale e quello che è predicato solo come genere, *uomo* il più speciale e quello che è predicato soltanto come specie» (PORFIRIO 1887, 4, tr. mia).

In questo e altri passi, il filosofo sintetizza quei principi che la tradizione filosofica successiva tradurrà poi graficamente nella celebre *arbor Porphyriana* o *scala praedicamentalis*: una tavola della coordinazione e della subordinazione dei generi e delle specie. Qui di seguito un esempio di *diagramma arboreo*:

<sup>33</sup> Le categorie teoriche utilizzate da Eco nella riflessione sul modello enciclopedico sono in gran parte riprese da DELEUZE, GUATTARI 1972, 1980.

<sup>34</sup> Scritta tra il 268 e il 270, l'opera è nota anche con il titolo *Sulle cinque voci*, per indicare i modi (κατηγορούμενα, *praedicabilia*) con cui, secondo Aristotele, un predicato può essere attribuito a un soggetto e che Porfirio identifica appunto in cinque classi: genere, specie, differenza, proprio, accidente.



-----

**Individui** (οἱ κατὰ μέρος ἄνθρωποι)

Socrate, Platone, Aristotele, ecc.

L'ambiziosa proposta contenuta in questa costruzione teorica è quella di edificare un sistema classificatorio in cui fra generi e specie sussista un rapporto puramente formale e di verticalità fra (utilizzando una terminologia estranea al neoplatonismo) termini iperonimi e iponimi. Se consideriamo ad esempio tre livelli dell'albero, quello intermedio fra i due risulterà una *specie* rispetto a quello ad esso superiore e un *genere* rispetto a quello ad esso inferiore. Dal genere sommo (la sostanza) si discende, attraverso le varie differenze specifiche, sino alla specie infima (in questo caso specifico: l'essere umano inteso come animale razionale mortale) per poi arrivare infine agli individui.

Ora, l'aspetto principale che rende il modello aristotelico-porfiriano il prototipo della semantica dizionariale è la sua struttura chiusa, tale da escludere altri generi al di sopra del genere sommo e altre specie al di sotto delle specie infime: si tratta di una condizione definitoria irrinunciabile. L'inconsistenza di questo modello, a giudizio di Eco (ECO 2007, 20), si fonda sul fatto che non contempla talune differenze (riprendendo l'esempio, quella tra l'uomo e il cavallo): per includerle, occorrerebbe integrare l'albero con disgiunzioni successive (dividere la specie degli animali mortali in razionali e irrazionali, anche se poi occorrerebbe introdurre un criterio ulteriore per distinguere i cavalli, ad esempio, dagli asini). Le «differenze sono condizioni necessarie e sufficienti per distinguere un essere da un altro e rendere il *definiens* coestensivo al *definiendum*, così che, se ANIMALE RAZIONALE MORTALE, allora necessariamente *uomo*, e viceversa» (ECO 2007, 20, corsivo nel testo). Ma per rispettare questa condizione, l'unica soluzione è quella di permettere che una differenza compaia sotto più generi (e più volte) andando però così a minare la finitezza dell'albero. E se non si può garantire la chiusura dell'albero/dizionario allora questo diventa potenzialmente aperto, infinito, e crolla irrimediabilmente quel criterio di purezza, facendo dello stesso «una struttura *sensibile ai contesti*, non un dizionario assoluto» (ECO 1985,

473, corsivo nel testo). Il funzionamento dell'albero di Porfirio, che si regge sull'aggiunta delle differenze ai generi per creare le specie, dipende da elementi dotati in realtà di proprietà enciclopediche la cui provenienza risulta necessariamente esterna all'albero. Tali elementi sono appunto le *differenze*, ossia accidenti (e in quanto tali di numero indefinito) e qualità (e infatti si predicano delle sostanze). Pertanto, «l'albero dei generi e delle specie, comunque venga costruito, esplose in un pulviscolo di differenze, in un turbine infinito di accidenti, in una rete non gerarchizzabile di *qualia*» (ivi, 475). In conseguenza di questi fattori – argomenta Eco – l'estensione e la ramificazione dell'albero risultano imprevedibili e potenzialmente infinite, tanto verso l'alto verso il basso. L'albero di Porfirio, a seguito di questa decostruzione, si dissolve in una sorta di labirinto dotato di infinite ramificazioni prive di gerarchie.

##### 5. Il superamento del dualismo "analitico-sintetico" e della distinzione tra schema concettuale e contenuto empirico

Un aspetto notevole dell'approccio enciclopedico consiste nell'evidenziare come la nostra conoscenza della realtà sia indisciungibile, in ultima analisi, dalle credenze e dalle aspettative che ci accompagnano all'interno di questo processo: informazioni linguistico-concettuali e dati empirici risultano inestricabilmente connessi. Il significato che attribuiamo ai vocaboli dipende anche (e spesso prevalentemente) dalle nostre convinzioni razionali su alcuni aspetti che caratterizzano il mondo in cui viviamo: interrogarsi sul significato di un termine o di un enunciato non è in definitiva separabile dalla riflessione sulla realtà che ci circonda.

Non ha più senso, in quest'ottica, proporre una distinzione strutturale e dicotomica tra *proprietà analitiche e sintetiche*, enunciati logici ed enunciati empirici. Un sistema semantico di tipo enciclopedico si basa su una serie indefinita di unità culturali dotate di diversa natura – definizioni verbali, immagini, ricordi, sceneggiature, proiezioni circa il futuro, ecc. – che non si differenziano gerarchicamente. Come già argomentato più diffusamente da Willard Van Orman QUINE (1961) nel celebre saggio sui *Due dogmi dell'empirismo*, sebbene sia comunque possibile mantenere delle "intuizioni" generiche sulla differenza tra analitico e sintetico, occorre ripensare questa distinzione come una questione di gradi basata empiricamente sulla nostra propensione a mantenere o ad abbandonare certi enunciati. Assumendo ad esempio che il termine "scapolo" sia sinonimico (dotato del medesimo significato in senso fregeano) del termine "uomo adulto non sposato", è piuttosto agevole rinunciare all'enunciato "vi sono tre scapoli nel mio condominio" in presenza di informazioni relative al matrimonio di costoro; più difficile sarà invece abbandonare l'enunciato "gli scapoli sono adulti non sposati".

Analogamente a quanto sostenuto da Quine, uno dei motivi di fondo che portano Eco a sostenere l'inconsistenza della semantica tradizionale incentrata sulla separazione strutturale tra analitico e sintetico risiede nell'ipostatizzazione del significato (derivata, a sua volta, dall'accettazione dell'isomorfismo tra pensiero e linguaggio) che essa presuppone: l'idea di una corrispondenza armonica tra significato delle parole ed entità mentali. Si tratta, invero, di una tesi piuttosto ricorrente nel dibattito filosofico-linguistico contemporaneo: non è possibile definire il concetto di analitico – e quindi il significato su cui esso si fonda – senza cadere in un circolo vizioso; occorre rinunciare, definitivamente, alla pretesa di stabilire una separazione netta tra enunciati analitici a priori della logica e della matematica ed enunciati sintetici a posteriori tipici delle scienze empiriche (cfr. ad es. ECO 2007, 30).

Su questo punto è opportuno riprendere, seppure schematicamente, il ragionamento dello stesso Quine (QUINE 1961). Per definire la sinonimia, l'unico metodo che non presuppone il concetto di analitico sembra essere quello che fa appello all'idea di *sostituibilità*, in base alla quale due espressioni *coreferenziali* (o *equi-estensionali*) risultano mutuamente sostituibili all'interno di un enunciato, lasciandone inalterato il valore di verità. Tuttavia – sostiene Quine – anche espressioni coreferenziali sebbene non sinonime, ossia dotate della medesima estensione ma con signi-



ficato diverso (“dotato di reni” e “dotato di cuore”, per esempio), non possono essere sostituite all’interno di contesti intensionali (ciò che avviene con espressioni logiche in cui la sostituzione di un termine con un altro dotato dello stesso significato può cambiare l’intero valore di verità dell’espressione). La nozione di *sinonimia* presuppone quindi l’utilizzo del concetto di sostitutività<sup>35</sup> in tutti i contesti, compresi quelli intensionali. D’altra parte – osserva l’autore – un linguaggio intensionale (e la nozione di necessità che esso comporta) è comprensibile solo se si è già compresa la nozione di analiticità, ovvero ciò che stiamo cercando di definire. In altre parole: quel concetto di intensione che avrebbe dovuto rappresentare un *explicatum* del concetto di significato non riesce, secondo Quine, a raggiungere un livello sufficiente di chiarezza concettuale, motivo per cui è opportuno abbandonarlo.

Questo rilievo quineano s’inserisce sullo sfondo di un’impostazione teorica, nota come “*olismo della conferma*”, che per quanto attiene al campo del linguaggio afferma a grandi linee quanto segue: (a) ciò che vale come giustificazione di un enunciato dipende dalla rete di conoscenze e di teorie a nostra disposizione, per definizione rivedibili (non esistono enunciati immuni da revisione); (b) il significato dell’enunciato presenta una priorità logica su quello del singolo termine, del quale costituisce la *ratio cognoscendi*<sup>36</sup>. Radicalizzando alcune tesi formulate da Pierre Duhem all’inizio del Novecento e rafforzando ulteriormente l’idea di una “*sottodeterminazione delle teorie*” (*Underdetermination Thesis*) da parte dei dati osservativi, Quine propone un’immagine della conoscenza in base alla quale l’unità minima di significanza empirica coincide con l’intera rete delle nostre credenze considerate nella loro globalità. Tra le varie implicazioni epistemologiche che questa concezione contiene è importante sottolineare che, in quest’ottica, gli enunciati di cui si compone uno schema concettuale, articolati in una pluralità indefinita di forme, affrontano il tribunale dell’esperienza congiuntamente, come una corporazione.

Unitamente al “*dogma*” della distinzione tra analitico e sintetico, come mostra Donald DAVIDSON (1967) in polemica con lo stesso Quine e contro ogni forma forte di relativismo concettuale, occorre poi abbandonare il *dualismo tra schema concettuale e contenuto empirico*, riconoscendo che a determinare la nostra inclinazione verso una determinata interpretazione del significato di un enunciato contribuiscono anche elementi come i nostri interessi, abitudini, inferenze, ecc. Nel dibattito filosofico-linguistico posteriore, la prima componente è spesso considerata come derivata dal linguaggio, mentre la seconda dall’esperienza, dalla conoscenza della natura o da qualche forma di “input sensoriale”. Nel dialogo intra-linguistico, secondo questa impostazione, le credenze dell’interlocutore derivano dai significati che riteniamo egli dia alle parole, e i significati delle sue parole derivano da quelle che riteniamo siano le sue credenze. Le nostre credenze e aspettative, i nostri atteggiamenti risultano di per sé causalmente, semanticamente ed epistemicamente collegati ad oggetti ed eventi nel mondo; viceversa, la conoscenza di sé e degli altri presuppone la conoscenza del mondo. Schemi concettuali e campi di esperienza formano un insieme unitario.

<sup>35</sup> Nell’argomentazione di FREGE 2001, questo principio afferma che se, all’interno di un enunciato, si sostituisce un’espressione con un’altra coreferenziale, il riferimento dell’enunciato rimane immutato, allora il valore di verità dell’enunciato stesso non subisce alcun mutamento. Con un esempio: se, nell’enunciato “la Stella del mattino è un pianeta”, si sostituisce un termine con lo stesso riferimento come “la Stella della sera” (Venere), il riferimento del tutto (ossia il valore di verità dell’enunciato) permane invariato. La formulazione standard del principio di sostitutività è la seguente:  $(x)(y) (x=y \ \& \ Fx \rightarrow Fy)$ . A partire da Frege, la legge di sostitutività viene abitualmente presentata come una controparte semantica – per via del suo riferimento alla verità – del principio leibniziano di indiscernibilità degli identici, in base al quale se due oggetti sono identici allora sono indiscernibili (*Eadem sunt quae sibi mutuo substitui possunt, salva veritate*):  $\forall x \forall y \forall F (x=y \rightarrow (Fx \leftrightarrow Fy))$ .

<sup>36</sup> «The totality of our so-called knowledge or beliefs, from the most casual matters of geography and history to the profoundest laws of atomic physics or even of pure mathematics and logic, is a man-made fabric which impinges on experience only along the edges. Or, to change the figure, total science is like a field of force whose boundary conditions are experience. A conflict with experience at the periphery occasions readjustments in the interior of the field» (QUINE 1961, 42).

## 6. Interpretazione radicale e principio di carità

Tenendo fermi questi presupposti teorici, una maniera proficua di riflettere sull'inseparabilità del conoscere dall'interpretare è offerta ancora una volta da una proposta davidsoniana: più precisamente, dalla costruzione di una *teoria dell'interpretazione radicale* che consenta di comprendere in una lingua già nota i contenuti di una lingua completamente sconosciuta (DAVIDSON 1967). Ogni frase, in quest'ottica, acquisisce un significato solo nel momento in cui sia stato determinato un sistema di assunzioni contestuali<sup>37</sup> che ne fissi le condizioni di verità: solo dopo aver fornito una descrizione dell'occasione d'uso, in grado di stabilire quale sia l'interpretazione adeguata.

Tra i vari motivi di interesse che questo esperimento mentale mette in luce, è opportuno soffermarsi almeno sulla concezione dell'interpretazione che esso sottende: in base a questa prospettiva, l'attribuzione di significato a un'espressione si configura come un'operazione che non può prescindere, in ultima analisi, dalla formulazione di congetture sulle credenze del parlante. Affinché una comunicazione linguistica si svolga su basi razionali, argomenta Davidson, non è necessario presupporre, in quanto dato preconstituito, un *common ground* di conoscenze condiviso dagli interlocutori a livello pre-teorico. Ciò che si verifica (ed è opportuno che avvenga) generalmente in questi casi è piuttosto un continuo *processo di mutuo aggiustamento e convergenza verso significati condivisi*, specificando le condizioni di verità degli enunciati di una lingua e tenendo presente che ogni corrispondenza dovrà necessariamente coinvolgere tutte le espressioni utilizzate. Ogni parlante-interprete, pur muovendo da una propria "teoria antecedente" alla conversazione (le aspettative di senso relative a determinati vocaboli ed espressioni), tende ad assumere che il complesso di atteggiamenti propri del suo interlocutore, sullo sfondo del quale si colloca il discorso interpretato, presenti alcune caratteristiche rilevanti ai fini della comunicazione: che sia costituito da convinzioni in gran parte corrette e coerenti, che sia globalmente privo di contraddizioni, che concordi in gran parte con quella dell'interprete stesso. L'interprete, da questo punto di vista, deve muovere da un presupposto di coerenza e consistenza<sup>38</sup> dell'interlocutore.

È questa, a grandi linee, la riformulazione davidsoniana del "*principio di carità*" (*charitable interpretation, rational accommodation*)<sup>39</sup>, che, da un lato, prescrive di evitare il più possibile l'attribuzione di false credenze, errori, fallacie logiche, menzogne o atteggiamenti non condivisibili dai parlanti, dall'altro, richiede di interpretare le affermazioni di un interlocutore nel modo più razionale e sensato possibile. Su queste basi, l'interpretazione può essere intesa come un processo volto a massimizzare la razionalità degli enunciati del parlante sotto due profili essenziali: la coerenza – l'idea che le asserzioni proferite saranno verosimilmente non contraddittorie – e la corrispondenza – l'idea che le nostre risposte cognitive rispetto al mondo tendono ad assomigliarsi.

Alla prospettiva dell'*olismo semantico* sono state rivolte diverse critiche tese a evidenziare, nella maggior parte dei casi, l'implausibilità di alcune sue conseguenze. Se il significato di una parola dipende dalla totalità del linguaggio in cui si inserisce – si sostiene da più parti –<sup>40</sup> esso si ricollegherà inevitabilmente alla totalità degli usi peculiari dell'idioletto da parte di ogni singolo

<sup>37</sup> Sui presupposti contestuali dell'interpretazione, cfr. DASCAL, WRÓBLESKI 1988. Sulla priorità del significato contestuale, si veda invece FISH 1989, 4-8.

<sup>38</sup> Per la distinzione tra coerenza/congruenza sostanziale e consistenza/compatibilità logica tra norme, cfr. in particolare MACCORMICK 1984.

<sup>39</sup> La prima formulazione di questo principio si trova in QUINE 2013, 54, n. 2; è poi stata ripresa da vari autori e in particolare da DAVIDSON 1984, con un approccio che conferisce a questo principio una valenza non solo descrittiva, ma anche prescrittivo-normativa. Non rientra negli scopi di questo studio analizzare tutti i significati, peraltro numerosi, in cui Davidson ha declinato l'idea di carità interpretativa. In termini generali può essere sufficiente notare che, nella sua prospettiva, il processo di interpretazione dipende dalla combinazione di due aspetti: un presupposto olistico di razionalità nella credenza e una relazione causale tra le credenze e gli oggetti correlati.

<sup>40</sup> Cfr. in particolare DUMMETT 1991, il quale sottolinea i rischi che l'olismo semantico comporta per la stabilità diacronica del significato e, di conseguenza, per i processi di comunicazione e comprensione.

parlante. Ad esempio, il significato di “automobile” finirebbe per rinviare alla particolare accezione che ogni soggetto attribuisce al vocabolo, sulla base del proprio utilizzo individuale e privato del linguaggio. Di conseguenza, in assenza di convenzioni linguistiche consolidate all'interno della società, la comunicazione stessa diventa ingestibile: ciascun soggetto attribuirà un significato diverso ai vocaboli e agli enunciati utilizzati; tra i parlanti non vi potrà essere né accordo né disaccordo sul significato delle parole. Appare irrealistica, in particolare, l'idea che una qualsiasi espressione (una parola, una locuzione, un enunciato) di un linguaggio non possa essere compresa se considerata isolatamente, al di fuori di un contesto di legami potenzialmente inesauribile con altre espressioni. Per quanto ampia possa essere la competenza grammaticale, lessicale e semantica di un soggetto, è evidente che non riuscirebbe mai a padroneggiare nella sua interezza la lingua di un altro parlante, e questo anche presupponendo in linea ipotetica (un'ipotesi che, tuttavia, non trova riscontro nella realtà) che lessico e regole grammaticali siano immutabili nel corso del tempo.

Queste obiezioni, è importante precisare, presuppongono una visione della comunicazione come trasmissione di significati condivisi sul piano intersoggettivo. Come si è visto, tuttavia, non è questa la teoria del significato proposta da Davidson, il quale ritiene che nel dialogo intralinguistico condividiamo uno stesso mondo e diverse credenze fondamentali su di esso. Questa concezione implica piuttosto una certa circolarità nel processo di comprensione-interpretazione, che apre la strada alla possibilità di una pluralità di interpretazioni compatibili con le emissioni verbali dei nostri interlocutori: le credenze dell'interlocutore sono desunte dai significati che riteniamo egli dia alle parole, e i significati delle sue parole sono derivati da quelle che riteniamo siano le sue credenze.

### *7. Applicazioni nel campo della teoria dell'interpretazione costituzionale*

Le tesi considerate sinora sembrano fornire alcune indicazioni rilevanti anche sul piano della teoria dell'interpretazione costituzionale dei diritti. L'utilizzo di questo approccio, è opportuno precisare, non assolve alla funzione di indicare i criteri sostanziali di un'interpretazione corretta delle disposizioni costituzionali attributive di diritti. Non può dirci, ad esempio, quale sia la migliore interpretazione possibile della costituzione in determinate circostanze, in che modo l'informazione viene rappresentata e acquisita, quali sono le regole d'inferenza, i criteri di selezione delle premesse e i criteri d'arresto all'interno dei processi interpretativi. L'obiettivo è piuttosto quello di illuminare diversi aspetti notevoli che caratterizzano la dipendenza contestuale dell'interpretazione dei diritti costituzionali.

Spostando l'attenzione dal piano dell'interpretazione “in senso amplissimo” (la comprensione di qualsivoglia oggetto in quanto fenomeno culturale)<sup>41</sup> a quello dell'interpretazione giuridica, occorre innanzitutto riconoscere che, a differenza dei contesti interpretativi e comunicativi ordinari, in questo campo le disposizioni sono assunte come punto di partenza per un'elaborazione inferenziale e la successiva produzione di norme. Tale processo si verifica all'interno di un dato ordinamento: il più delle volte in sede di applicazione, con un'ineliminabile dimensione autoritativa e pratico-istituzionale, nonché in sede dottrinale, attraverso l'elaborazione del contenuto dei testi normativi per finalità di carattere essenzialmente teorico.

L'analisi che precede dovrebbe innanzitutto portare a concepire quella particolare tecnica argomentativa e decisoria che è il bilanciamento come un'operazione strumentale all'attribuzione di significato alle disposizioni costituzionali che riconoscono diritti fondamentali: funzionale, pertanto, alla determinazione o specificazione del loro contenuto. In secondo luogo – ma i due

<sup>41</sup> Cfr., su questa nozione, DASCAL, WRÓBLESKI 1988.

temi appaiono strettamente connessi – risulta particolarmente precaria la stessa distinzione tra “interpretazione in astratto” e “interpretazione in concreto” (dei diritti)<sup>42</sup>. Tenendo presente quanto sia problematica la separazione tra analitico e sintetico, occorrerà riconoscere che anche l’interpretazione in astratto dei diritti sia sempre, necessariamente, condizionata dal riferimento a casi concreti.

Un approccio che inserisca i processi interpretativi in un più ampio quadro di tipo ermeneutico-semiotico dovrebbe aiutare ad accettare che le complicazioni teoriche presenti in ambito giuridico non siano in fin dei conti dissimili da quelle che si riscontrano in qualsiasi altra attività interpretativa che implichi il ricorso a un linguaggio storico-naturale. Utilizzando una terminologia husserliana si può affermare che una consapevolezza di questo tipo, tra le altre cose, dovrebbe indurre il teorico del diritto e il giurista-interprete a transitare da un atteggiamento “ingenuo-naturale” a una prospettiva di tipo fenomenologico o trascendentale<sup>43</sup>.

Qui di seguito alcune precisazioni rilevanti.

- 1) I diritti non piovono dal cielo, non rappresentano un regalo della natura, ma si sviluppano come un succedersi di diversi processi evolutivi: teorizzazione filosofica, positivizzazione, generalizzazione, internazionalizzazione, specificazione. Storicamente – si può affermare con una certa cautela – nascono nel mondo europeo-occidentale nei secoli XVI e XVII in seguito a tensioni e dissensi, rivendicazioni e battaglie, e per effetto dell’interazione di diverse cause di natura socio-economica, geopolitica, ideologica: la nascita del capitalismo e dello Stato moderno, la progressiva umanizzazione del diritto penale e processuale, la rottura dell’unità religiosa e il diffondersi della Riforma protestante, le scoperte delle scienze fisiche e astronomiche, l’emergere di una nuova mentalità individualista e razionalista, ecc. D’altra parte, nel loro processo genetico e di sviluppo, i diritti riflettono l’eredità di diverse correnti culturali e filosofiche quali l’Umanesimo rinascimentale, il giusnaturalismo moderno, la filosofia illuminista, il liberalismo politico, il pensiero democratico e socialista ecc., che, a partire dalla “transizione verso la modernità” fino ai nostri giorni, hanno favorito la valorizzazione dell’essere umano come individuo autonomo<sup>44</sup>.
- 2) Per effetto di questo vincolo strutturale, le costituzioni contemporanee, specie nella loro parte sostanziale in cui riconoscono un complesso eterogeneo e articolato di diritti, principi e interessi costituzionali, presuppongono sempre un ineliminabile sfondo teorico-dottrinale a cui si deve una certa coerenza interna del testo. Questo aspetto non implica affatto il disconoscimento della possibilità di collisioni tra diritti, dilemmi tragici, disaccordi interpretativi profondi, *trade-offs* o *hard cases* all’interno di un dato sistema giuridico. Al contrario, è assolutamente compatibile con il riconoscimento dell’inevitabilità di questi fenomeni (e della correlativa necessità di ricorrere alle opportune strategie decisionali per risolverli). Ed è infine logicamente indipendente rispetto al problema, di carattere essenzialmente filosofico-politico in senso normativo, se debba spettare al giudice o al legislatore il compito di gestirli.
- 3) Se i diritti fondamentali sono in un certo senso specificazioni (determinazioni progressive, concretizzazioni del contenuto) dei diritti propugnati dalle dottrine etico-politiche di sfondo, una lettura morale della costituzione tende a restituirne un quadro pluralista secondo cui le di-

<sup>42</sup> Nella trattazione classica di Riccardo Guastini, l’interpretazione “in astratto” (“orientata ai testi”) consiste «nell’identificare il contenuto di senso – cioè il contenuto normativo (la norma o, più spesso, le norme) – espresso da, e/o logicamente implicito in, un testo normativo (una fonte del diritto) senza riferimento ad alcuna fattispecie concreta»; di contro, l’interpretazione “in concreto” (“orientata ai fatti”) consiste «nel sussumere una fattispecie concreta nel campo di applicazione di una norma previamente identificata “in astratto”» (GUASTINI 2011, 15-16; cfr. anche, con qualche divergenza, GUASTINI 2004, 83, n. 16).

<sup>43</sup> Per un parallelismo tra il ruolo dell’interprete in ambito giuridico e quello dell’interprete *tout court*, si rimanda alle osservazioni di COLAPIETRO 1989, spec. 27-48; COLAPIETRO 2008.

<sup>44</sup> Questo approccio è difeso tipicamente da Gregorio Peces-Barba Martínez nella maggior parte dei suoi scritti dedicati al tema dei diritti fondamentali (v. in particolare PECES-BARBA MARTÍNEZ 2016).

sposizioni costituzionali, generalmente formulate in maniera astratta e generica, esprimono necessariamente principi indeterminati.

4) Queste operazioni di sistematizzazione risultano fortemente influenzate da vari elementi di carattere intra- ed extra-testuale (interessi, intenzioni, preferenze, intuizioni “preteoriche”, ecc.). Il significato dei vocaboli e degli enunciati giuridici, considerabili come atti linguistici prescrittivi, risulta in buona parte determinato dal «contesto interpretativo» (*context of interpretation*)<sup>45</sup> e dall’interazione sociale tra i soggetti chiamati a partecipare alle pratiche discorsive, argomentative e comunicative.

Anche in ambito giuridico, naturalmente, si pone il problema di determinare il perimetro dei contenuti che occorre considerare per interpretare le disposizioni costituzionali attributive di diritti fondamentali. Si determina, inoltre, la necessità di spiegare i processi di ragionamento che portano i giudici ad assumere decisioni (provvisoriamente considerate) corrette o giustificate in materia di diritti. Un rischio insito in qualsiasi approccio pragmatista o contestualista è infatti quello di poter dar conto soltanto *ex post* di ciò che accade nella prassi argomentativa, assegnando alla tradizione consolidatasi nel tempo e all’interazione sociale interna alla comunità giuridica un ruolo in definitiva infallibile in relazione a ciò che si può considerare, a seconda delle circostanze, una corretta delle disposizioni costituzionali attributive di diritti.

In una prospettiva semiotica che consideri i casi giuridici come funzioni segniche e che evidenzi la rilevanza esercitata dalla *dipendenza contestuale del senso* (delle proposizioni giuridiche), emergono le limitazioni intrinseche che caratterizzano il contenuto informativo di cui dispongono gli interpreti nella selezione del materiale giuridico. Il problema di individuare dei confini nella selezione del materiale giuridico rilevante può trovare soluzione facendo riferimento, nell’elaborazione di una teoria dell’inferenza, non all’intero sistema di credenze degli agenti giuridici, ma più modestamente a quella parte di credenze considerata rilevante nel particolare contesto di riferimento. Su questo punto, vale la pena citare per esteso un ragionamento di Giorgio Pino (PINO 2008, 408-409, corsivo aggiunto):

«partendo ad esempio da una definizione molto generica della libertà di manifestazione del pensiero, e presupponendo alcuni valori e obiettivi che giustificano la protezione di questa libertà (in ipotesi, lo sviluppo della democrazia e dell’autonomia individuale), avremo casi paradigmatici di esercizio di quella libertà (un comizio politico) e casi paradigmatici della sua violazione (la censura nei confronti di un giornale antigovernativo); mentre sarà incerto se certi altri comportamenti costituiscano realmente istanze di esercizio della libertà in questione (la pornografia, la pubblicità commerciale), e se certi altri comportamenti ne siano una violazione (finanziamento pubblico a giornali filo-governativi, pur senza esercitare censura sugli altri giornali). La risposta a questi ultimi casi potrà essere fornita solo impegnandoci in una argomentazione che valuti il senso e la portata dei valori sottostanti al riconoscimento di un certo diritto, e anche il loro rapporto con altri valori rilevanti; e questa argomentazione potrà indurci ad includere o meno certe modalità di manifestazione del pensiero dall’ambito protetto dal diritto (e quindi a riformulare la sua definizione), oppure anche a riformulare la giustificazione stessa del diritto, facendo una spola continua tra i casi in cui il diritto è rilevante e la giustificazione sostanziale del diritto, in un processo di mutuo aggiustamento di cui è evidente l’affinità con l’*idea rawlsiana di equilibrio riflessivo*»<sup>46</sup>.

In base a questa prospettiva, i nostri giudizi morali iniziali verso i quali nutriamo una maggiore fiducia, richiedono di essere confrontati con principi generali, se non addirittura con una compiuta teoria morale in grado di spiegarli. Si apre così la possibilità di rivedere i nostri giudizi ini-

<sup>45</sup> Cfr., su questa nozione, CAPPELEN 2009.

<sup>46</sup> Per la concezione rawlsiana dell’equilibrio riflessivo, cfr. RAWLS 1993, 56-58. La rilevanza di questa intuizione per la teoria del diritto è evidenziata anche da MANIACI 2008; CELANO 2013, 101-102.

ziali, a seconda della misura in cui possiamo “adattare” tali giudizi ai principi più generali. Questo processo di continua riformulazione dei contenuti tende a produrre, come risultato, una situazione di equilibrio provvisorio in cui intuizioni immediate e principi morali si bilanciano reciprocamente. A questo stadio seguirà poi una fase di instabilità che precede un equilibrio ulteriore, e così via all’infinito.

Così come non si danno garanzie, nel campo delle scelte morali, che le nostre proiezioni per il futuro non si scontrino con esperienze recalcitranti, tali da costringerci a rivedere o a sovvertire i concetti rilevanti alla base dei nostri ragionamenti, allo stesso modo, nel campo dell’interpretazione giuridica le decisioni giudiziali non seguono una regola universalmente vincolante, preconstituita al giudizio e applicabile a tutti i casi futuri dotati di caratteristiche analoghe. Dal momento che i tribunali non possono trattare le controversie giuridiche applicando una regola di gerarchizzazione specifica previamente stabilita, ma solo intervenire sulla base delle circostanze concrete, è ragionevole parlare di regole di condotta che non potranno essere applicate perentoriamente in casi futuri. È logicamente possibile che, in relazione a una determinata decisione giuridica, si segua un criterio universale di risoluzione delle antinomie, ma non appare sensato, a causa della necessaria limitazione delle nostre conoscenze, escludere in linea di principio la possibilità di rivedere tale ragionamento.

Nel processo d’interpretazione-applicazione del diritto, i giudici non si trovano di fronte a “oggetti” esterni indipendenti dalla propria osservazione<sup>47</sup>; essi piuttosto tendono a interpretare le disposizioni sulla base di un confronto interno con la dimensione sostanziale del testo costituzionale, influenzati, tra le altre cose, anche dalle proprie intuizioni morali immediate, dalle «cristallizzazioni culturali» sedimentatesi all’esterno del testo giuridico (HÄBERLE 2001, 33) e dai principi etici generali della cultura giuridica di riferimento. Il passaggio dalle disposizioni selezionate dal giudice alle norme si può concepire come un processo fondamentalmente entropico, di interdipendenza e interazione tra gli interpreti e i materiali normativi disponibili (precedenti giudiziali, casi paradigmatici, atti para-normativi, ecc.). Basandosi su un complesso necessariamente finito di informazioni e strategie interpretative previamente selezionate, i giudici possono arrivare ad assumere una decisione provvisoria, considerata corretta *all things considered*, e spesso guidata da assunti sostanziali di ragionevolezza pratica.

## 8. Osservazioni conclusive

In questo percorso si è cercato di comporre, studiando un variegato quadro di “teorie del significato” di orientamento post-neopositivista, uno strumentario analitico adeguato per comprendere l’influsso esercitato sull’interpretazione costituzionale dei diritti da elementi di carattere intra ed extra-testuale. In particolare, in contrasto con una concezione lineare della catena inferenziale, ho difeso la superiorità di un “modello semantico a istruzioni in formato di enciclopedia” come paradigma per l’interpretazione costituzionale, cercando di indicare una soluzione per il problema della circolarità e del potenziale conservatorismo delle pratiche argomentative. Ho poi individuato un altro parallelismo notevole tra il ruolo svolto dalle cosiddette “abitudini semiotiche” e i criteri di stabilizzazione del significato in ambito giuridico-costituzionale.

Riassumo qui le principali acquisizioni teoriche a cui è pervenuta l’analisi. La costituzione è un contenuto di senso dotato di una sua unitarietà, sebbene costitutivamente aperto a molteplici interpretazioni: un insieme di proposizioni o enunciati tendenzialmente solidari la cui interpreta-

<sup>47</sup> Sul tema della non-univocità e della non-oggettività dell’interpretazione giuridica (i criteri di individuazione/applicazione del diritto e la determinazione della sua validità dipendono strettamente dai processi argomentativi e dalle pratiche di ragionamento orientate ad attribuire significato alle proposizioni normative), si rimanda in particolare a GADAMER 1972; MACCORMICK 1978; AARNIO, ALEXI, PECZENIK 1981; DWORKIN 1986; AARNIO 1987.

zione si rinnova costantemente. L'insieme testuale, in questa prospettiva, contribuisce a determinare il significato dei singoli enunciati: ciascuna di queste parti risulta strettamente connessa alle altre e alla costituzione stessa, inserendosi all'interno del dinamismo di una prassi giuridico-interpretativa. In virtù delle sue caratteristiche, l'interpretazione delle disposizioni costituzionali che riconoscono diritti fondamentali si presenta come un'attività guidata da un certo grado di pre-comprensione relativamente al loro contenuto. Assumendo che le relazioni di coerenza siano simmetriche, sembra possibile evitare quella propensione alla circolarità e al conservatorismo che rappresenta un problema costante delle teorie coerentiste. L'identificazione delle concezioni sostanziali del bene pubblico sottese alle relazioni tra diritti consiste in un'operazione di carattere interpretativo e ricostruttivo: in un'opera di riformulazione e riaggiustamento di quel peculiare insieme di enunciati che è il testo costituzionale. Diversi standard di giustificazione giuridica delle decisioni in materia di diritti dipendono da fattori contestuali e pertanto contingenti. Altrettante consuetudini linguistiche interne più o meno consolidate, e il loro progressivo adeguamento alle diverse circostanze enunciativie, incidono notevolmente sulla determinazione dei criteri di correttezza delle decisioni interpretative.

*Riferimenti bibliografici*

- AARNIO A. 1987. *The Rational as Reasonable: A Treatise on Legal Justification*, Reidel.
- AARNIO A., ALEXU R., PECZENIK, A. 1981. *The Foundation of Legal Reasoning*, in «Rechtstheorie», 12, 2, 2003, 133 ss., 257 ss., 423 ss.
- ALEXU R. 1996. *Interpretazione giuridica*, in AA. VV., *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. V, Treccani, 64 ss.
- ALEXU R. 1997. *Concetto e validità del diritto*, Einaudi.
- ALEXU R. 2000. *On the Structure of Legal Principles*, in «Ratio Juris», 13, 2000, 294 ss.
- AMAR A.R. 1999. *Intratextualism*, in «Harvard Law Review», 112, 4, 1999, 747 ss.
- AMAYA A. 2011. *Diez tesis acerca de la coherencia en el Derecho*, in «Discusiones», 10, 2011, 21 ss.
- AMAYA A. 2012. *La coherencia en el Derecho*, in «Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho», 35, 2012, 59 ss.
- AUSTIN J. 1975. *How to Do Things with Words*, Harvard University Press.
- BARAK A. 2005. *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press.
- BARBER, A., FLEMING J. 2007. *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*, Oxford University Press.
- BARTHES R. 1984. *La mort de l'auteur*, in *Le bruissement de la langue*, Seuil, 63 ss.
- BETTI E. 1990. *Teoria generale della interpretazione*, Giuffrè (ed. corretta ed ampliata a cura di G. Crifò).
- CANALE D. 2012. *Teorie dell'interpretazione giuridica e teorie del significato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2012, 155 ss.
- CAPPELEN H. 2009. *The Creative Interpreter: Content Relativism and Assertion*, in «Philosophical Perspectives», 22, 2009, 23 ss.
- CELANO B. 2006. *Pluralismo etico, particolarismo e caratterizzazioni di desiderabilità: il modello triadico*, in «Ragion Pratica», 25, 2006, 133 ss.
- CELANO B. 2013. *I diritti nello Stato costituzionale*, il Mulino.
- CELANO B. 2016. *Rule of Law e particolarismo etico*, in PINO G., VILLA V. (eds.), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, il Mulino, 237 ss.
- CHIASSONI P. 2007. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, il Mulino.
- COHEN-ELIYA M., I. PORAT I. 2011. *Proportionality and the Culture of Justification*, in «The American Journal of Comparative Law», 59, 2, 2011, 463 ss.
- COLAPIETRO V.M. 1989. *Peirce's Approach to the Self. A Semiotic Perspective on Human Subjectivity*, State University of New York Press.
- COLAPIETRO V.M. 2008. *Peircean Semeiotic and Legal Practices: Rudimentary and "Rhetorical" Considerations*, in «International Journal for the Semiotics of Law», 21, 3, 2008, 223 ss.
- DASCAL, M., WRÓBLESKI, J. 1988. *Transparency and Doubt: Understanding and Interpretation in Pragmatic and Law*, in «Law and Philosophy», 7, 2, 1988, 203 ss.
- DAVIDSON D. 1967. *Truth and Meaning*, in «Synthese», 17, 1, 1967, 304 ss.
- DAVIDSON D. 1984. *Radical Interpretation*, in ID., *Inquiries into Truth and Interpretation*, Clarendon Press.
- DELEUZE G., GUATTARI F. 1972. *Capitalisme et schizophrénie 1. L'Anti-Œdipe*, Les Editions de Minuit.



- DELEUZE G., GUATTARI F. 1980. *Capitalisme et schizophrénie 2. Mille plateaux*, Les Editions de Minuit.
- DERRIDA J. 1994. *Force de la loi: le fondement mystique de l'autorité*, Galilée.
- DILTHEY W. 1986. *Le origini dell'ermeneutica*, in ID., *Il pensiero ermeneutico*, Marietti (1900).
- DUMMETT M.A.E. 1991. *The Logical Basis of Metaphysics*, Duckworth.
- DWORKIN R. 1986. *Law's Empire*, Fontana Press.
- DWORKIN R. 1996. *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press.
- ECO U. 1979. *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*, Indiana University Press.
- ECO U. 1981. *Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi*, Bompiani.
- ECO U. 1985. *Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l'illusione, l'immagine*, Bompiani.
- ECO U. 1997. *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Einaudi.
- ECO U. 2007. *Dall'albero al labirinto. Studi storici sul segno e l'interpretazione*, Bompiani.
- EHRlich E. 1976. *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè.
- FERRER MAC-GREGOR E. (ed.). 2005. *Interpretación constitucional*, Porrúa, 2 voll.
- FISH S. 1989. *Doing What Comes Naturally. Change, Rhetoric and the Practice of the Theory in Literary and Legal Studies*, Clarendon Press.
- FREGE F.L.G. 2001. *Senso e significato* in ID., *Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici*, Laterza (ed. a cura di C. Penco, E. Picardi).
- GADAMER H.G. 1972. *Verità e metodo*, Fabbri.
- GADAMER H.G. 1990. *Gesammelte Werke, 1: Hermeneutik I. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, J.C.B. Mohr.
- GALLIE W.B. 1956. *Essentially Contested Concepts*, in «Proceedings of the Aristotelian Society», 56, 1956, 167 ss.
- GUASTINI R. 1998. *La "costituzionalizzazione" dell'ordinamento italiano*, in «Ragion Pratica», 11, 1998, 185 ss.
- GUASTINI R. 2004. *L'interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Giuffrè.
- HÄBERLE P. 2001. *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, Carocci.
- HÄGERSTRÖM A. 1927. *Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung*, vol. 1, 2 voll., Almqvist & Wiksell.
- HUSCROFT G., MILLER B.W. (eds.). 2011. *The Challenge of Originalism*, Cambridge University Press.
- KAFKA F. 1986. *Il Processo*, Mondadori (1925).
- KELSEN H. 1992. *Società e natura: ricerca sociologica*, Einaudi.
- KRISTEVA J. 1978. *Semeiotiké. Ricerche per una semanalisi*, Feltrinelli.
- LUHMANN N. 1990. *La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, il Mulino (a cura di R. De Giorgi e M. Silbernagl).
- MACCORMICK N. 1978. *Legal Reasoning and Legal Theory of Law*, Clarendon.
- MACCORMICK N. 1984. *Coherence in Legal Justification*, in PECZENIK A., LINDAHL L., VON ROERMUND B. (eds.), *Theory of Legal Science*, Reidel, 235 ss.
- MANIACI G. 2008. *Razionalità ed equilibrio riflessivo nell'argomentazione giudiziale*, Giappichelli.

- MARMOR A. (ed.). 1995. *Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy*, Clarendon Press.
- MENDONCA D. 2003. *Los derechos en juego. Conflicto y balance de derechos*, Tecnos.
- MODUGNO F. 2000. *Principi e norme. La funzione limitatrice dei principi e i principi supremi o fondamentali*, in ID. (ed.), *Esperienze giuridiche del '900*, Giuffrè.
- MORESO J.J. 1997. *La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- PARIOTTI E. 2000. *La comunità interpretativa nell'applicazione del diritto*, Giappichelli.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ G. 1982. *Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales*, Mezquita.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ G. 2016. *Sulla funzione della storia nel concetto di diritti fondamentali*, in ID., *Etica pubblica e diritti fondamentali*, FrancoAngeli, 35 ss. (ed. a cura di M. Zezza).
- PEIRCE C.S. 1994. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, Thoemmes Continuum (ed. by C. Hartshorne, P. Weiss, A.W. Burks).
- PERELMAN, CH., VANDER ELST, R. (eds.) 1984. *Les notions à contenu variable en droit*, Bruylant.
- PINO G. 1998. *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), *Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica 1998*, Giappichelli, 203 ss.
- PINO G. 2008. *Il linguaggio dei diritti*, in «Ragion Pratica», 31, 2008, 393 ss.
- PINO G. 2010. *Diritti e interpretazione: il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, il Mulino.
- PINO G. 2017. *Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo*, il Mulino.
- POPPER K.R. 2013. *The Open Society and Its Enemies: The Age of Plato [1945]*, vol. I, Princeton University Press (1945).
- PORFIRIO 1887. *Isagogé et In Aristotelis Categorias Expositio per Interrogationem et Responionem, Commentaria in Aristotelem Graeca*, vol. IV.1, Georg Reimer (ed. a cura di A. Busse).
- QUINE W.V.O. 1961. *Two Dogmas of Empiricism*, in ID., *From a Logical Point of View: Nine Logico-Philosophical Essays*, Harper & Row, 20 ss.
- QUINE W.V.O. 2013. *Word and Object*, MIT Press.
- RAWLS J. 1993. *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli.
- RAZ J. 1979. *The Authority of Law*, Oxford University Press.
- RAZ J. 1986. *Dworkin: A New Link in the Chain*, in «California Law Review», 74, 1986, 1103 ss.
- RAZ J. 1994. *The Relevance of Coherence*, in ID., *Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics*, Clarendon Press.
- RAZ J. 2009. *Why Interpret?*, in ID., *Between Authority and Interpretation*, Oxford University Press, 223 ss.
- RESTA E. 2008. *Diritto vivente*, Laterza.
- SARDO A. 2018. *L'originalismo e la sfida del bilanciamento*, Marcial Pons.
- SCARPELLI U. 1987. *Dalla legge al codice, dal codice ai principi*, in «Rivista di filosofia», 78, 1, 1987, 3 ss.
- SCHAUER F. 1990. *Statutory Construction and the Coordinating Function of Plain Meaning*, in «The Supreme Court Review», 231 ss.
- SCHLEIERMACHER F.D.E. 1985. *Die allgemeine Hermeneutik*, in SELGE K.V. (ed.), *Internationaler Schleiermacher-Kongreß*, De Gruyter.
- SINI C. 1981. *Passare il segno*, Il Saggiatore.
- TARUFFO M. 2020. *Verso la decisione giusta*, Giappichelli.

- TEUBNER G. 2012. *Constitutional Fragments*, Oxford University Press.
- TÖNNIES F. 1979. *Comunità e società*, Edizioni di Comunità.
- VILLA V. 1999. *Costruttivismo e teorie del diritto*, Giappichelli.
- VILLA V. 2017. *Disaccordi interpretativi profondi: saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Giappichelli.
- VIOLA F., ZACCARIA G. 1999. *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza.
- VIOLI P. 1997. *Significato ed esperienza*, Bompiani.
- WEBER M. 1995. *Economia e società*, a cura di P. Rossi, Edizioni di Comunità.
- WEBER M. 2001. L'“oggettività” conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale, in ID., *Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, Edizioni di Comunità, p. 147 ss., (ed. a cura di P. Rossi).
- WRÓBLEWSKI J. 1974. *Legal Reasoning in Legal Interpretation*, in AARNIO A. (ed.), *Meaning and Truth in Judicial Decision*, *Jurídica*, 74 ss.